SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. **371.**

Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica;

Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonché della sua integrazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 14

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993 SIGLATO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO INTEGRATO IL 3 APRILE 1997.

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

1. Il riordino del S.S.N. avviato dai DD.LL.vi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, accentua il ruolo delle regioni, per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che migliori la qualità del servizio e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso anche alla ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica territoriale.

2. Quest'ultima è assicurata attraverso il sistema delle farmacie pubbliche e private. Con la farmacia aperta al pubblico, attraverso un complesso di beni e servizi strumentalmente organizzati, viene esercitata la professione farmaceutica in base alla quale sono autorizzate la preparazione, il controllo, la conservazione e la dispensazione dei medicinali in via esclusiva.

3. La professione esercitata in questo contesto costituisce garanzia per la tutela della salute del cittadino in coerenza con i dettati costituzionali.

4. La presente convenzione vuole costituire un momento significativo per l'attuazione delle soluzioni ottimali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche anche in riferimento al Piano sanitario nazionale 94-96 che include l'assistenza farmaceutica tra i livelli uniformi di assistenza da garantire omogeneamente sul territorio nazionale comprese le prestazioni di assistenza integrativa.

5. Nel sistema così designato il farmacista viene chiamato a svolgere un importante ruolo in considerazione del fatto che è portatore di esperienze consolidate e valide per professionalità e capacità di adeguare la struttura e il suo *modus operandi* per il soddisfacimento delle nuove esigenze, assicurando un servizio pubblico sociale ed essenziale.

6. In questa ottica il S.S.N. e con esso le aziende instaurano con le farmacie, attraverso la presente convenzione, un rapporto che non è solo di tipo economico ma di collaborazione per la migliore utilizzazione, con effetti sinergici, delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili.

PREMESSA

1. La presente convenzione ha l'obiettivo di regolare i rapporti tra le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico con il Servizio sanitario nazionale individuando le sottoelencate linee guida:

A) instaurazione di un rapporto di collaborazione integrato, perché ciascuna delle parti partecipi a giusto titolo al raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani sanitari regionali per le attività di prevenzione e cura delle patologie in tutti i loro aspetti;

B) realizzazione di soluzioni integrate per la dispensazione in via esclusiva dei farmaci e in via prioritaria per le prestazioni di assistenza integrativa nel rispetto dell'art. 3, secondo comma, punti A) e C) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché a livello regionale per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l'attuazione di servizi concordati;

C) istituzione di un sistema di relazioni mediante costituzione di organismi con composizione paritetica che a livello nazionale e locale possano rendere concreto l'esercizio del diritto all'informazione ed effettivi i risultati della collaborazione anche mediante trasferimento delle esperienze maturate in alcune realtà locali ad altre;

D) istituzione di un sistema di controlli globali e specifici sulla gestione dei contenuti convenzionali nonché di verifica sulla conformità a legge dei comportamenti locali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche, atti ad assicurare efficienza, qualità, continuità dei servizi e degli obiettivi di piano anche mediante regolamentazione della eventuale e motivata sospensione dell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta;

E) istituzione di un sistema di composizione dei contrasti che possono insorgere per la interpretazione ed applicazione dei contenuti convenzionali.

Art. 1.

1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.

Art. 2.

1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.

2. La dispensazione dei medicinali agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza.

3. Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D.L.vo n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera *c)*, modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi:

– qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate;

– attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria);

– attuare le prenotazioni di prestazioni specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessità;

– monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza;

– erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competetivi con quelli delle strutture delle aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la valutazione è demandata alla commissione di cui all'art. 11;

– attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare.

4. È consentito agli assistiti il prelievo di medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale e all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le regioni interessate e le OO.SS. e recepito con un protocollo d'intesa.

Art. 3.

1. Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il S.S.N. nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci.

2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa.

Art. 4.

1. Per i medicinali l'ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.

2. Ai fini della liquidazione, la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l'avvenuta consegna all'assistito o, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello regionale, di altra documentazione.

3. La ricetta redatta a cura del medico è spedibile dalla farmacia, quando risultino in essa i seguenti elementi:

a) cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge);

b) numero della tessera sanitaria o codice fiscale;

c) prescrizione;

d) data di prescrizione;

e) firma e timbro del medico;

f) sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri prodotti.

La stessa munita della data di spedizione e del timbro della farmacia è ritenuta valida ai fini del rimborso a carico del S.S.N. quando è compilata ai sensi della normativa vigente, contiene gli elementi di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, ed è corredata da quanto previsto al precedente comma 2.

4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento.

5. Ai fini della spedizione, in regime convenzionale, la validità della ricetta è di 30 giorni, escluso quello di emissione, fatte salve diverse disposizioni di legge.

6. La ricetta che risulti mancante del numero della tessera sanitaria o del codice fiscale nonché della data di spedizione e del timbro della farmacia, del timbro e/o firma del medico, verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.

7. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 3, e quella spedita in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico ad eccezione di quello previsto al successivo comma 10, verrà sottoposta alla Commissione di cui all'art. 10, per gli accertamenti e le decisioni del caso.

8. Le ricette contenenti una diversa scecialità medicinale o diversa per dosaggio o forma farmaceutica da quella prescritta senza annotazione del farmacista ai sensi dell'art. 6 verranno sottoposte alla commissione di cui all'art. 10, per le decisioni del caso.

9. La ricetta incompleta degli elementi previsti alla lettera *c)* del comma 3, verrà addebitata direttamente alla farmacia.

10. Vanno altresì addebitate direttamente con contestuale comunicazione alla farmacia, le ricette:

– mancanti contemporaneamente degli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

– contenenti medicinali non a carico del S.S.N.;

– contenenti un numero di pezzi superiore al consentito o al prescritto (relativamente ai prezzi in più fatta salva la condizione di maggior favore per il farmacista).

11. Le ricette che a norma del presente accordo sono da sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 10, devono essere inviate alla stessa entro un anno dalla data di consegna da parte della farmacia, pena la decadenza della contestazione. La commissione medesima esamina le ricette entro il termine di un anno dalla data di ricezione trascorso il quale le stesse vengono esaminate da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale interessata.

12. Verranno rettificati d'ufficio con contestuale motivata comunicazione alla farmacia tutti gli errori contabili compresi quelli relativi alla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell'assistito, diritti addizionali o quant'altro previsto dalla normativa vigente. È fatto salvo il diritto della farmacia di ricorrere alla commissione di cui all'art. 10.

13. Per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato — da parte del medico — il carattere di urgenza della prescrizione — e, da parte della farmacia l'ora di presentazione della ricetta. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.

14. In ogni altro caso, non saranno riconosciuti, a carico del Servizio sanitario nazionale, diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna e diurna, salvo specifiche intese nell'ambito di accordi regionali.

Art. 5.

1. La ricetta può contenere la prescrizione di medicinali, ovvero prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari entro i limiti quali quantitativi e le modalità stabilite dal comma 1 dell'art. 3.

Art. 6.

1. Qualora il farmacista spedisca una ricetta recante la prescrizione di medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica, dovrà riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione. Quanto disposto dal presente comma non può essere applicato per quelle ricette contenenti medicinali per i quali una specifica normativa renda obbligatorio, ai fini della validità della ricetta, l'indicazione da parte del medico di determinati elementi.

2. Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio sanitario nazionale.

3. Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica.

4. Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione.

5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 saranno sottoposti all'esame della commissione di cui all'art. 10.

Art. 7.

1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce, la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.

2. La farmacia, inoltre, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 11 luglio 1977, n. 395, e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata, ovvero quant'altro eventualmente previsto secondo le modalità concordate a livello regionale ai sensi del comma 2, art. 4 del presente accordo che costituiscono di per sé tariffazione delle specialità medicinali.

3. Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricette e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.

4. Le ricette eventualmente mancanti del bollino verranno sottoposte all'esame della commissione di cui all'art. 10.

5. In caso di un eventuale mancato ritiro di parte dei prodotti prescritti, la farmacia è tenuta a riportare sulla ricetta idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.

Art. 8.

1. Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel pagamento entro tempi da concordare a livello regionale.

2. A decorrere dal 60º giorno dalla data di pubblicazione del presente accordo le farmacie consegneranno entro il mese successivo a quello di spedizione — per il tramite di Federfarma le farmacie private aderenti, le farmacie pubbliche per il tramite delle loro associazioni, direttamente le farmacie non aderenti — un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo utilizzo. In sede di accordi regionali potrà essere concordata la fornitura di ulteriori dati.

3. Il documento contabile deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della farmacia che ne assume completa responsabilità. Le ricette intestate ad assistiti provenienti da altre regioni devono essere raggruppate separatamente per consentire la compensazione della mobilità sanitaria interregionale ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993.

4. È riconosciuto alle farmacie la corresponsione di un acconto, da richiedersi entro il giorno 5 del mese di gennaio di ciascun anno con la presentazione del documento contabile di cui al comma 1, nella misura pari al 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal S.S.N. a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente.

L'effettivo pagamento dell'importo così determinato va effettuato di norma entro il 28 febbraio e comunque entro il I trimestre dell'anno in corso. In sede di contabilizzazione delle competenze relative al mese di dicembre viene effettuato il conguaglio dell'importo erogato a titolo di acconto. I singoli accordi regionali possono definire modalità diverse di erogazione dell'acconto.

5. I tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera *c)*, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. In ogni caso il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1, è comunque fissato nell'ultimo giorno di ciascun mese. Gli accordi regionali dovranno tener conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni laddove, superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali. L'acconto di cui al precedente comma 4 costituisce anticipazione del corrispettivo dovuto alla farmacia come sorte capitale.

6. Gli accordi regionali possono prevedere la facoltà del creditore di avvalersi di istituti finanziari o di credito per l'incasso delle proprie competenze nei confronti dell'ente erogatore.

7. Qualora a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, le stesse saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate, nel mese successivo a quello della comunicazione.

Art. 9.

1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, i farmacisti accreditati dalle aziende U.L.S., hanno facoltà di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia.

2. Le operazioni di cui al precedente comma potranno essere differite, a richiesta del farmacista ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa.

3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore. Il farmacista è inoltre tenuto a comunicare all'azienda di competenza il luogo di giacenza delle ricette eventualmente non conservate in farmacia.

4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia a cura della azienda entro trenta giorni.

5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricezione della contestazione scritta.

6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti esaustivi, l'Azienda U.S.L. può chiedere il deferimento della farmacia con le procedure di cui all'art. 10.

Art. 10.

1. Presso ogni azienda o consorzio tra aziende costituite nell'ambito della stessa provincia è istituita una Commissione farmaceutica così composta:

– 3 farmacisti di cui 2 componenti effettivi e 1 supplente, designati dall'azienda;

– 3 farmacisti titolari di farmacia privata, di cui 2 componenti effettivi di cui 1 rurale e 1 supplente, designati dalla Federfarma.

2. Le funzioni di presidente sono svolte, da uno dei componenti effettivi designato dalla Federfarma.

3. Qualora il caso sottoposto all'esame della Commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, i 3 farmacisti titolari di farmacia privata sono sostituiti da 3 farmacisti, 2 membri effettivi di cui 1 con funzioni di presidente e 1 supplente, designati dalla Fiamclaf/Pubblifarm.

4. La funzione di segreteria della Commissione è svolta da un funzionario dell'azienda, senza diritto di voto.

5. I componenti effettivi e i supplenti nominati con atto deliberativo del direttore generale dell'azienda interessata ovvero del direttore generale designato dal consorzio di aziende durano in carica per tutto il periodo di validità del presente accordo e sono sostituibili in ogni momento con atto deliberativo del suddetto direttore, da adottarsi entro trenta giorni, su richiesta motivata della parte che li ha designati.

6. La Commissione è competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza al presente accordo.

7. La Commissione esamina le ricette ritenute irregolari ai sensi dell'art. 4 nel rispetto dei tempi previsti dal comma 11 dell'art. 4.

8. Nei confronti delle ricette esaminate la Commissione potrà adottare una delle seguenti determinazioni:

– annullamento totale o parziale della ricetta;

– convalida definitiva del pagamento.

9. Le ricette totalmente irregolari vengono annullate con stampigliatura e restituite alla farmacia interessata; quelle parzialmente irregolari, invece, vengono restituite in fotocopia alla farmacia interessata.

10. La Commissione, nell'adottare le proprie decisioni si atterrà anche al principio che l'atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata, hanno prevalenza sull'eccezionale disattesa di adempimenti previsti in convenzione.

11. I provvedimenti di cui al comma 8 adottati dalla Commissione sono definitivi e debbono essere comunicati all'azienda entro trenta giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette. L'azienda procede agli eventuali addebiti entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, previo avviso alla farmacia interessata con lettera a.r.

12. In caso di accertamento di rilevanti e reiterate inosservanze e violazioni degli obblighi previsti dal presente accordo nonché da quelli derivanti dagli accordi regionali, da parte della farmacia, la Commissione è tenuta a farne segnalazione alla azienda.

13. Il deferimento della farmacia alla Commissione è effettuato a cura delle A.S.L., previa contestazione delle inosservanze rilevate e previo invito a produrre, secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento allegato al presente accordo, le relative controdeduzioni.

14. Il presidente della Commissione, a seguito del predetto deferimento fissa la data della riunione.

15. L'interessato dovrà essere preavvertito della data di detta riunione nonché della facoltà di essere sentito dalla Commissione.

16. La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti:

a) proscioglimento;

b) richiamo;

c) richiamo con diffida;

d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale;

e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;

f) risoluzione del rapporto convenzionale.

17. I provvedimenti adottati dalla Commissione saranno notificati alle A.S.L. ed alle farmacie a cura della Commissione stessa.

18. Avverso l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 16, L'A.S.L. e la farmacia hanno facoltà di ricorrere alla Commissione farmaceutica regionale, di cui all'art. 11 del presente accordo, secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui al comma 13 del presente articolo.

19. È in facoltà della Commissione su richiesta del legale rappresentante della farmacia, commutare il provvedimento di sospensione dal servizio di cui alla lettera *e)* del comma 16, in una trattenuta pari al 10% del corrispettivo dovuto alla farmacia da parte del S.S.N. relativo al periodo nel quale avrebbe dovuto avere luogo la sospensione. La trattenuta deve essere calcolata sulla media mensile relativa ai dodici mesi precedenti a quello della sospensione.

20. Il ricorso alla Commissione farmaceutica regionale, presentato secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento allegato al presente accordo, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare, che è immediatamente esecutiva.

Art. 11.

1. Presso ogni regione - assessorato alla sanità - è istituita la Commissione farmaceutica regionale con le funzioni di:

a) risolvere le difformità interpretative che possono insorgere in ordine all'applicazione del presente accordo;

b) formulare proposte per quanto concerne gli indirizzi ed il coordinamento dell'assistenza farmaceutica regionale;

c) individuare i temi per l'aggiornamento professionale della categoria.

2. La Commissione, costituita con decreto del presidente della giunta regionale è così composta;

a) assessore alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) tre farmacisti dipendenti designati dalla regione di cui uno del servizio farmaceutico regionale;

c) quattro titolari di farmacia di cui 1 rurale designati dalla Federfarma e, nelle regioni ove esistano farmacie pubbliche, nel numero di 3 designati da Federfarma e di 1 da Fiamclaf/Pubblifarm.

3. Allorché la Commissione si riunisce per esaminare i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 16, adottati dalla Commissione aziendale, la sua composizione prevede, oltre ai componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo, 4 titolari di farmacia privata designati dalla Federfarma, di cui 1 rurale, sostituiti da 4 farmacisti designati da Fiamclaf/Pubblifarm allorché il caso sottoposto alla suddetta commissione riguardi una farmacia pubblica.

4. La funzione di segreteria è assicurata dal Servizio farmaceutico regionale.

5. Per quanto riguarda le competenze di cui alle lettere *a), b)* e *c)* di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, tutte le volte che gli venga fatta richiesta da almeno tre componenti.

6. Le decisioni della Commissione hanno carattere definitivo.

7. Le decisioni adottate dalla Commissione vengono comunicate all'azienda che le notificherà alla farmacia interessata e alla commissione di cui all'art. 10 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

8. La Commissione dura in carica per il perido di validità del presente accordo e i suoi componenti sono sostituibili in ogni momento su richiesta motivata dalla parte che li ha designati.

Art. 12.

1. Le riunioni delle Commissioni farmaceutiche aziendali e regionali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti effettivi.

2. Le suddette Commissioni deliberano a maggioranza dei voti dei presenti.

3. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Per tutto quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni, le parti lo rinviano ad apposito regolamento che fa parte integrante del presente accordo.

Art. 13.

1. Con decreto del Ministro della sanità è istituito nell'ambito del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale, un'osservatorio consultivo permanente che ha il compito:

– rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale;

– analizzare il rapporto di conformità degli accordi regionali con quello nazionale;

– monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della sanità e con l'agenzia per i servizi sanitari regionali i risultati raggiunti dagli accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'erogazione dell'assistenza farmaceutica.

2. L'osservatorio esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.

3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della sanità - Servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N., ed è così composto:

– dal dirigente generale del servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N. con funzioni di presidente, o da un suo delegato e dal funzionario del servizio medesimo, competente per materia;

– dai responsabili dei servizi farmaceutici delle regioni firmatarie del presente accordo;

– da 5 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo di cui 3 (1 rurale) designati dalla Federfarma, 1 dalla Fiamclaf, 1 dalla Pubblifarm.

4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale.

5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo.

6. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale che verrà trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le regioni e province autonome.

7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della sanità.

8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati.

Art. 14.

1. La riscossione delle quote sindacali per la Federfarma e per le organizzazioni sindacali territoriali ad essa aderenti avviene su delega del titolare di farmacia rilasciata alla azienda U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei suddetti sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

2. Le farmacie pubbliche, con atto deliberativo di adesione alla Fiamclaf o Pubblifarm, delegano le aziende U.L.S.S. a trattenere e a versare alle predette federazioni, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dalle stesse organizzazioni.

Art. 15.

1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo, per il finanziamento di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ovvero di altri servizi che Federfarma, Fiamclaf e Pubblifarm — ciascuno per la parte di competenza — intendano attivare congiuntamente o disgiuntamente in favore delle farmacie rispettivamente loro associate nonché per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il rinnovo del presente accordo, si provvede per la parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica meno lo sconto di legge relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi dell'art. 8.

2. Ciascuna azienda U.S.L. provvederà a contabilizzare lo 0,02% di competenza delle farmacie private separatamente da quello delle farmacie pubbliche e verserà contestualmente al pagamento delle spettanze alle farmacie dette somme, unitamente all'elenco delle farmacie cui le medesime si riferiscono, per le farmacie private, su uno specifico fondo nazionale, gestito dalla Federfarma, e per le farmacie pubbliche direttamente alle loro associazioni firmatarie.

Art. 16.

1. Nel settore dell'assistenza farmaceutica è prestazione indispensabile ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, l'erogazione, secondo le procedure e le norme previste dal presente accordo, dei medicinali compresi nella fascia A inseriti in un'elenco di principi attivi che sarà concordato negli accordi a livello regionale.

2. L'azione dei titolari di farmacia di richiedere il diretto pagamento agli assistiti di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico e loro prescritti sull'apposito modulo-ricetta è esercitato, ai sensi del comma 5 del citato art. 2 della legge n. 146/1990, con preavviso minimo di dieci giorni per i motivi indicati nel comma stesso tra cui lo svolgimento — da parte delle amministrazioni competenti regioni e Governo — di eventuali tentativi di composizione della azione. I soggetti che promuovono predetta azione, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'azione medesima.

3. I titolari di farmacia che si astengono dall'erogazione del Servizio farmaceutico convenzionato in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione di cui all'art. 10 che adotterà le sanzioni previste secondo le procedure stabilite in detto articolo.

4. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare la citata azione dei titolari di farmacia:

a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali.

5. La spedizione delle ricette agli assistiti del S.S.N. dietro pagamento diretto da parte degli stessi del relativo onere avverrà secondo le seguenti modalità:

– la farmacia, all'atto della spedizione, appone sulla ricetta il proprio timbro, la data di spedizione, indica il prezzo percepito per ciascuno dei prodotti consegnati e applica il «bollino» o «fustellato» asportato dalla confezione della specialità medicinale;

– la ricetta viene restituita all'assistito completa di quanto sopra.

6. In caso di calamità naturali, nell'ambito territoriale nel quale si verificano, le citate azioni si intendono immediatamente sospese in connessione con l'adozione delle apposite ordinanze delle competenti autorità.

Art. 17.

1. Le farmacie nello svolgimento della funzione di servizio pubblico sociale ed essenziale loro affidata dalla legge, e le loro organizzazioni sindacali, oltre a quanto già espressamente previsto dal precedente art. 2 partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla regione e dalle aziende, con particolare riferimento al settore dell'assistenza farmaceutica.

2. Le farmacie e le organizzazioni sindacali locali operano in stretto contatto e collaborano con le aziende e le regioni di cui al comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sull'attività, indicazioni e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge n. 833 del 1978;

b) indicazioni (adeguate ed attinenti) agli assistiti sull'uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati;

c) partecipazione a gruppi di lavoro e ad équipe per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria;

d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla regione;

e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari all'indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;

f) disponibilità alla prestazione della propria opera e attività professionale, su richiesta della regione o dell'azienda, presso i servizi pubblici del territorio;

g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona;

h) collaborazione ad iniziative di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile, di corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e tabagismo;

i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive.

3. Le predette forme di collaborazione debbono essere regolamentate negli accordi regionali.

4. A decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente accordo per gli adempimenti extra professionali posti a carico delle farmacie, le aziende U.S.L. verseranno all'ENPAF, a titolo di contributo a favore dei titolari di farmacia privata, un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal S.S.N. per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo. Detto importo è destinato ai titolari di farmacia in quota procapite. Il suddetto contributo viene altresì corrisposto dalle aziende alle farmacie pubbliche che d'intesa con le loro organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, individuano programmi di utilizzo.

5. Il contributo di cui al comma 4 è versato all'ENPAF e alle farmacie pubbliche trimestralmente e comunque entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Art. 18.

1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1997.

NORME FINALI

1. Le parti convengono, che nelle more della definizione degli accordi regionali di cui al presente accordo, le modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 9 del D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94.

2. Al fine di evitare soluzioni di continuità della disciplina del presente Accordo regolante il servizio farmaceutico convenzionato, i relativi effetti si intendono, comunque, prorogati oltre la data di scadenza fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.

NORMA TRANSITORIA

1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni del presente accordo i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie restano disciplinati dall'accordo di cui al D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

1. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo chiedono al Ministro della sanità, qualora adotti i provvedimenti amministrativi di varia-

zione degli elementi dell'autorizzazione all'ammissione in commercio di medicinali prescrivibili a carico del S.S.N., di autorizzare le farmacie a continuare ad esitare i predetti medicinali nelle confezioni precedenti alla variazione fino ad esaurimento delle scorte, purché a ciò non ostino motivi di salute pubblica esplicitamente richiamati nel relativo provvedimento ministeriale.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

1. La Federfarma in relazione al disposto di cui all'art. 8, 2º comma, del presente accordo, si impegna a fornire all'autorità regionale competente, per il tramite delle proprie organizzazioni territoriali, l'elenco delle farmacie informatizzate in grado di trasmettere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dischetto contenente i dati rilevati con penna ottica, relativamente al fustello del medicinale spedito.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3

1. La Federfarma dichiara la propria disponibilità a fornire in forma gratuita, alla data di entrata in vigore del presente accordo, la propria banca dati con i relativi aggiornamenti alle Commissioni aziendali di cui all'art. 10 del presente accordo con l'obiettivo comune con la rappresentanza regionale di consentire ai suddetti organismi di acquisire dati e informazioni in tempi reali, e soprattutto omogenei ed uniformi sul territorio nazionale.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4

1. In relazione all'art. 14 la Federfarma precisa che, per assicurare la continuità della riscossione delle quote sindacali, restano valide le deleghe dei titolari di farmacia già rilasciate. Salvo espressa comunicazione contraria da inviarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le farmacie private rappresentate dalla Federfarma delegano le A.S.L. a trattenere e a versare alla predetta Federazione ed alle organizzazioni sindacali territoriali ad essa aderenti le attuali quote sindacali determinate nell'attuale misura percentuale dell'importo lordo delle ricette spedite, esposto nella distinta contabile riepilogativa.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5

1. La Fiamclaf e la Pubblifarm in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 e dall'art. 7, comma 4, concernenti rispettivamente la riconsegna alla farmacia delle ricette mancanti della firma del medico per la regolarizzazione e la sottoposizione alla Commissione farmaceutica aziendale delle ricette mancanti del bollino a lettura ottica, chiedono che siano interessati l'Osservatorio di cui all'art. 13 e le Commissioni di cui agli artt. 10 e 11 dell'accordo, per gli interventi di competenza, nel caso di ripetute segnalazioni delle predette irregolarità.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6

1. La regione Toscana in relazione all'ex art. 20, D.P.R. n. 94/1989, relativo al contributo previdenziale dello 0,15% a favore dell'Enpaf; già oggetto di specifica impugnativa da parte della Regione medesima avanti al TAR del Lazio (ricorso R.G. n. 1462/1989, I Sez.), ribadisce il proprio orientamento contrario a che tale contributo gravi sul S.S.N., in attesa dell'emanazione della sentenza di merito.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7

1. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo ribadiscono, alla luce della normativa vigente, che errori sulla compilazione della ricetta relativi alla non corretta indicazione delle note limitative e/o del diritto all'esenzione dell'assistito sono interamente riconducibili alla responsabilità del medico prescrittore con esonero di ogni addebito a carico del farmacista.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8

1. Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla opportunità che attraverso un provvedimento legislativo venga disciplinato il Servizio di Guardia Farmaceutica sul territorio nazionale con particolare riferimento alle farmacie rurali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

1. In relazione all'art. 2, comma 3, del presente accordo, le Parti concordano che qualora sorga contestazione tra farmacie e aziende in merito alla distribuzione dei prodotti in assistenza integrativa, nella valutazione da parte della Commissione farmaceutica devono essere comparati i costi e la qualità delle prestazioni rese dalle farmacie con quelli delle strutture delle aziende, in cui vanno ricompresi gli oneri relativi al personale impegnato dalla fase di acquisto alla distribuzione, allo stoccaggio, alle procedure di gara nonché agli oneri correlati, quali premi incentivanti etc.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

1. Le parti firmatarie del presente accordo dichiarano la loro disponibilità affinché la rappresentatività numerica delle farmacie pubbliche e private negli Organi collegiali di cui all'accordo resti invariata anche a seguito di modifiche dello scenario associativo attuale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

1. Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo siano demandate

all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 13. Nelle more dell'attivazione dell'Osservatorio medesimo le parti s'impegnano ad attivare apposito tavolo al fine di dare soluzioni applicative ed interpretative all'Accordo stesso, alla luce di quanto previsto nella presente dichiarazione.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/93.

Regione Veneto: BRAGHETTO

Regione Emilia-Romagna: BISSONI

Regione Friuli-Venezia Giulia: DEGANO

Regione Lazio: COSENTINO

Regione Lombardia: BORSANI

Regione Marche: MASCIONI

Regione Sicilia: PAGANO

Regione Toscana: MARTINI

Regione Umbria: DI BARTOLO

FEDERFARMA: SIRI

FIAMCLAF: GIZZI

PUBBLIFARM: SCHITO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI E REGIONALI PREVISTE DAGLI ARTT. 10 E 11 DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE SOTTOSCRITTO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO ED INTEGRATO IL 3 APRILE 1997, RESO ESECUTIVO CON IL D.P.R. 8 LUGLIO 1998, N. ??.

Art. 1.

Delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali

1. Le Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali, costituite in conformità al disposto degli artt. 10 e 11 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, hanno sede rispettivamente presso:

ogni azienda o, nel caso di consorzio di aziende costituite nell'ambito della stessa provincia, nel luogo indicato nella delibera di istituzione;

ogni regione, Assessorato alla sanità.

2. L'incarico di componente, effettivo o supplente delle Commissioni può cessare in qualsiasi momento rispettivamente mediante delibera del Direttore generale dell'Azienda interessata ovvero decreto del Presidente della giunta regionale emanati a seguito di specifica, formale e motivata richiesta della parte che ha provveduto alla sua designazione.

3. Contestualmente a tale richiesta, la parte medesima dovrà indicare il nominativo del nuovo componente effettivo o supplente.

4. I componenti, effettivi e supplenti durano in carica per tutto il periodo di validità del presente accordo.

Art. 2.

Funzioni di segreteria

1. Il segretario delle commissioni nominato in conformità al disposto di cui all'art. 10 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, partecipa alle sedute senza diritto al voto.

2. Il segretario cura la tenuta del protocollo e del ruolo delle pratiche sottoposte all'esame della commissione nonché dei documenti e degli atti interessanti la commissione stessa. Il Servizio farmaceutico regionale assicura l'attività di segreteria della commissione di cui all'art. 11 e individua un funzionario responsabile per gli adempimenti connessi all'attività della commissione stessa.

3. Per ogni pratica iscritta all'ordine del giorno il segretario o il Servizio farmaceutico regionale, sulla base della documentazione in atti, predispone un completo resoconto che viene inviato ai membri unitamente alla convocazione.

Art. 3.

Compiti delle Commissioni farmaceutiche aziendale e regionale

1. La Commissione farmaceutica aziendale ha competenza a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza all'Accordo (e/o accordo regionale di competenza ed a decidere, in via definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all'annullamento totale o parziale delle ricette sottoposte al suo esame in relazione a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo nazionale.

2. La Commissione farmaceutica regionale ha competenza a risolvere le difformità interpretative che possono insorgere in ordine all'applicazione del presente Accordo; a formulare proposte per quanto concerne gli indirizzi e il coordinamento dell'assistenza farmaceutica regionale; a individuare i temi per l'aggiornamento professionale di categoria; a pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi prodotti avverso i provvedimenti adottati, in prima istanza, dalle Commissioni aziendali.

Art. 4.

Riunioni delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni aziendali hanno luogo di norma presso le sedi indicate nella delibera di istituzione delle commissioni stesse.

2. Le riunioni delle Commissioni aziendali e regionali sono convocate dai rispettivi presidenti mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le riunioni non sono pubbliche, ad esse partecipano i supplenti senza diritto di voto.

4. Il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto.

5. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente.

Art. 5.

Deferimento delle Farmacie alle Commissioni farmaceutiche aziendale

1. L'Azienda può procedere, con istanza su carta libera, al deferimento della Farmacia alla Commissione farmaceutica aziendale, entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza della irregolarità, solo previa notifica al titolare o al direttore responsabile della farmacia stessa; a mezzo lettera raccomandata a.r., delle inadempienze ed inosservanze rilevate e contestuale invito a produrre alla stessa commissione, le relative controdeduzioni scritte mediante lettera raccomandata a.r.

2. L'Azienda con la predetta istanza, trasmette alla commissione i documenti necessari per l'istruttoria del caso.

3. La segreteria della commissione accusa ricezione di ogni deferimento.

4. A seguito del predetto deferimento, il Presidente della commissione fissa la data della riunione, entro trenta giorni dalla data di ricezione del deferimento, designando tra i componenti effettivi, almeno dieci giorni prima della data stessa, un relatore.

5. Le parti possono depositare presso la sede della Commissione o spedire a mezzo raccomandata a.r., controdeduzioni, memorie, istanze e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le controdeduzioni, le memorie, le istanze e i documenti depositati dal titolare o dal direttore responsabile della farmacia interessata debbono essere in regola con le disposizioni di legge sul bollo.

8. L'Azienda, il titolare o il direttore responsabile della farmacia interessata vengono preavvertiti, almeno quindici giorni prima, mediante lettera raccomandata a.r., a firma del Presidente, della data della riunione con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sarà discussa la pratica; della facoltà di essere sentiti dalla commissione, delle modalità per prendere visione della documentazione in atti presso la segreteria, nonché del termine ultimo per il deposito presso la sede della commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze e documenti.

7. La commissione può rinviare l'esame della pratica su motivata richiesta delle parti.

8. La commissione sospende l'esame della pratica allorché sullo stesso caso sia in corso altro procedimento.

Art. 6.

Delibere e verbali

1. Le commissioni deliberano a maggioranza di voti dei presenti.

2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. Per ogni riunione è redatto apposito verbale nel quale sono indicati:

a) il giorno, mese e anno;

b) il nome dei componenti effettivi e supplenti presenti;

c) l'ordine del giorno;

d) le questioni discusse e le delibere adottate.

4. Il verbale di ciascuna riunione è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti effettivi.

Art. 7.

Decisioni della Commissione farmaceutica aziendale

1. La Commissione, esaminati gli atti, i documenti e le produzioni di parte, ascoltato il relatore nonché, se presenti, il rappresentante dell'Azienda e il titolare o il direttore responsabile della farmacia può adottare:

1. Relativamente alle ricette, una delle seguenti determinazioni:

a) annullamento totale o parziale della ricetta;

b) convalida definitiva del pagamento.

2. Nei confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti:

a) proscioglimento;

b) richiamo;

c) richiamo con diffida;

d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale;

e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;

f) risoluzione del rapporto convenzionale.

2. Nei confronti delle farmacie, il provvedimento di sospensione di cui al punto *e)* può essere commutato dalla commissione, su richiesta della farmacia o dell'Azienda, in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto aver luogo la sospensione, calcolata sulla media mensile relativa ai 12 mesi precedenti a quello della sospensione stessa.

Art. 8.

Forma e notifica delle decisioni della Commissione farmaceutica aziendale

1. La decisione della Commissione deve essere motivata e deve essere firmata dal presidente e dal segretario.

2. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, è depositato entro venti giorni dalla data della riunione ed allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.

3. La decisione viene notificata, entro dieci giorni dal deposito, con lettera raccomandata a.r. a firma del presidente, all'Azienda ed al titolare o direttore responsabile della farmacia.

4. Qualora la decisione attenga a provvedimenti di cui al comma 16 dell'art. 10, la notifica deve contenere espresso riferimento alla facoltà di impugnativa della decisione stessa dinanzi alla Commissione regionale nonché, per i provvedimenti di sospensione non cautelare o di risoluzione del rapporto convenzionale, la data di inizio del provvedimento adottato calcolata tenuto conto della possibilità di ricorso alla Commissione regionale.

Art. 9.

Presentazione dei ricorsi alla Commissione Regionale

1. Avverso i provvedimenti — indicati all'art. 10, comma 16 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e adottati dalla Commissione farmaceutica aziendale — è ammesso ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi.

2. Il ricorso va inoltrato, con lettera raccomandata a.r., alla Commissione farmaceutica regionale presso l'Assessorato regionale alla sanità.

3. Il ricorso deve contenere gli estremi del provvedimento impugnato, i motivi del ricorso stesso e la sottoscrizione del ricorrente che, nel caso trattasi di farmacia, deve essere il titolare o il direttore responsabile della medesima.

4. Il ricorso, le memorie, le istanze e i documenti presentati alla Commissione regionale dal titolare o dal Direttore responsabile della Farmacia interessata debbono essere in regola con le disposizioni di legge sul bollo.

5. La Segreteria della commissione accusa ricezione di ogni ricorso pervenuto mediante comunicazione al ricorrente.

6. La predetta Segreteria invia, altresì, copia di ogni ricorso al presidente della Commissione aziendale ed alla controparte.

7. Il presidente della commissione fissa la data della riunione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso.

8. Le parti possono depositare presso la sede della commissione memorie, istanze e documenti fino a dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

9. Il presidente della commissione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'esame del ricorso, designa un relatore tra i membri.

10. Il ricorso della Commissione regionale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare che è immediatamente esecutiva.

Art. 10.

Notifica data riunione della Commissione regionale

1. Il presidente della commissione comunica all'Azienda, al titolare o al direttore responsabile della farmacia interessata, a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno quindici giorni prima della riunione, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sarà discussa la pratica precisando che è in loro facoltà di essere sentiti dalla commissione, la modalità per prendere visione della documentazione in atti presso la segreteria, nonché il termine ultimo per il deposito presso la sede della commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze e documenti.

2. La commissione può rinviare l'esame della pratica su motivata richiesta delle parti.

Art. 11.

Decisioni della Commissione regionale

1. La commissione, in ordine ai ricorsi, ha facoltà di confermare, riformare, annullare i provvedimenti adottati dalle Commissioni aziendali.

2. Il giudizio della Commissione è definitivo.

Art. 12.

Forma e notifica delle decisioni della Commissione regionale

1. La decisione della Commissione regionale deve essere motivata e deve essere firmata dal presidente e dal funzionario facente funzioni di segretario.

2. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, deve essere depositato entro trenta giorni dalla data della riunione e allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.

3. La decisione medesima viene comunicata, con lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, all'Azienda ed al titolare o al direttore responsabile della farmacia e portata a conoscenza del presidente della Commissione aziendale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— Il testo del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

«2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica di cui al Prontuario terapeutico nazionale per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici e altri prodotti sanitari nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera *a)* l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito e nei limiti del prezzo fissato per i farmaci dai provvedimenti del CIP e per gli altri prodotti dai relativi tariffari. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera *c)* non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché la individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera *b),* e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria».

— Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è il seguente:

«9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula»

— Il testo del comma 1 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 74 *(Norme abrogate).* — 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme:

(Omissis);

art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale».

Il testo della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a)-c) (Omissis);

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge».

NOTE ALL'ACCORDO

Note alla dichiarazione preliminare:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota alla premessa:

— Per l'art. 8, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedi nelle note alle premesse del decreto.

Nota all'art. 1:

— Per il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedi nelle note alle premesse del decreto.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 8, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedi note alle premesse del decreto.

Note all'art. 7:

— La legge 11 luglio 1977, n. 395, reca: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali».

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 è il seguente:

«2. I farmacisti hanno l'obbligo di applicare il bollino esterno o fustellato, di cui al precedente comma, sulle ricette spedite a favore degli assistiti degli enti mutualistici preposti alla assistenza di malattia».

Note all'art. 8:

— Il testo della lettera *b)* del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

«*b)* mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le provincie autonome».

— Per la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Il comma 2 dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è il seguente:

«2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma».

— Il testo del comma 5 dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 è il seguente:

«5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori».

Note all'art. 17:

— L'art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative alla «Disciplina dei farmaci»:

«Art. 29. — La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.

Con legge dello Stato sono dettate norme:

a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del Servizio sanitario nazionale;

b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;

c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;

d) per l'individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio;

e) per la brevettabilità dei farmaci;

f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;

g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;

h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752».

— Il testo dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, «pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci» è il seguente:

«Art. 31. — Al Servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.

È vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'art. 30.

Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'art. 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle Regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici.

Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le Unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci».

Note alle norme finali:

— Il D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833». Il testo dell'art. 9 è il seguente:

«Art. 9. — 1. Ogni farmacia consegna le ricette al competente ufficio, con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di spedizione.

2. Le ricette, eventualmente non consegnate entro il termine indicato al primo comma, potranno pervenire con quelle del mese successivo; qualora pervenissero con ritardo superiore dovranno essere opportunamente evidenziate.

3. La farmacia che presenti le ricette con ritardo sistematico oltre il mese sarà deferita alla commissione di cui all'art. 13 per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento.

5. Le ricette tariffate, numerate progressivamente e disposte in mazzette da 100, saranno accompagnate da distinta contabile riepilogativa, di cui all'allegato 2, sottoscritta dal farmacista, che ne assume completa responsabilità, e redatta in numero di tre copie.

6. Nel caso di farmacie pubbliche la sottoscrizione è effettuata dal legale rappresentante.

7. La distinta contabile riepilogativa deve contenere, per gruppi di cento ricette l'importo lordo, il ticket e l'importo netto, nonché:

a) il cognome e nome del titolare;

b) l'ubicazione della farmacia;

c) il numero distintivo ed il codice fiscale;

d) il numero globale delle ricette consegnate;

e) il loro valore complessivo al netto delle quote riscosse e delle trattenute convenzionali e di legge a carico della farmacia.

8. A decorrere dal 1º gennaio 1989 la farmacia deve altresì fornire al Servizio sanitario nazionale i dati su supporto elaborabile con sistemi elettronici richiesti secondo modalità e procedure concordate in sede regionale ai sensi dell'art. 23.

9. L'ente tenuto al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettiva corresponsione alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite il mese precedente.

10. Entro il medesimo termine, su dichiarazione della farmacia contenente l'indicazione del numero delle ricette spedite fino al giorno 14 del mese e del relativo importo, calcolato dal farmacista anche in base al valore medio delle ricette spedite nel mese precedente, si provvede all'effettivo pagamento di detto importo, a titolo di acconto.

11. Qualora, a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, queste ultime saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione».

Nota alla norma transitoria:

— Per il D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, vedi nelle note alle norme finali.

Nota alla dichiarazione a verbale n. 6:

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, è il seguente:

«Art. 20. — 1. Per la collaborazione professionale che la categoria dei farmacisti è impegnata ad assicurare, anche ai sensi del presente accordo, ai fini del conseguimento di obiettivi primari e di carattere generale perseguiti dal Servizio sanitario nazionale e in relazione all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è posto a carico delle UU.SS.LL. a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, un contributo previdenziale a favore dell'ENPAF nella misura dello 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo.

2. Per il primo anno solare di applicazione del comma 1 il contributo previdenziale è calcolato sulla spesa 1986 rapportata al numero dei mesi in cui il disposto del comma stesso trova applicazione.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è versato trimestralmente all'ENPAF entro il mese successivo a ciascun trimestre solare».

98G0422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1998.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per l'amministrazione comunale di Casal di Principe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 31 dicembre 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dottoressa Gerardina Basilicata, dal dottor Francesco Provolo e dal dottor Gaetano Cupello;

Considerato che la dottoressa Gerardina Basilicata non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 1998;

Decreta:

La dott.ssa Savina Macchiarella è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casal di Principe (Caserta), in sostituzione della dottoresssa Gerardina Basilicata.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1998
Registro n. 2 Interno, foglio n. 333

98A9313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1998.

Sostituzione di un componente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che al comma 1 istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il successivo comma 3, secondo il quale la commissione per le infrastrutture e le reti e la commissione per i servizi e i prodotti sono organi collegiali dell'Autorità, costituite ciascuna dal presidente dell'Autorità stessa e da quattro componenti;

Considerato che la stessa disposizione prevede che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la nota del 13 febbraio 1998 con la quale il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che l'assemblea della Camera in data 12 febbraio 1998 ha proceduto alla elezione dei commissari Vincenzo Monaci e Mauro Bevilacqua per la commissione per le infrastrutture e le reti e dei commissari Giuseppe Gargani ed Antonio Pilati per la commissione per i servizi e i prodotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1998 con il quale sono stati nominati i componenti dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, per la durata di sette anni;

Vista la nota in data 31 luglio 1998 con la quale il Presidente dell'Autorità ha comunicato che l'ing. Mauro Bevilacqua ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario;

Vista la nota del 25 settembre 1998 con la quale il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che l'Assemblea della Camera in data 24 settembre 1998 ha proceduto alla elezione del commissario Alessandro Luciano per la commissione per le infrastrutture e le reti, in sostituzione dell'ing. Mauro Bevilacqua;

Visto l'art 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Decreta:

Il dott. Alessandro Luciano è nominato componente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni per la commissione per le infrastrutture e le reti, in sostituzione dell'ing. Mauro Bevilacqua e resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

98A9257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1998.

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rassegnato, in data 9 ottobre 1998, le dimissioni proprie e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri on. prof. Romano Prodi, deputato al Parlamento, ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 16

98A9364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1998.

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato dimissionari restano in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina dei nuovi Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 17

98A9365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1998.

Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lart. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri on. prof. Romano Prodi, ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Considerato che l'on. Massimo D'Alema, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico, conferitogli in data 19 ottobre 1998, di formare il Governo;

Decreta:

L'on. Massimo D'Alema, deputato al Parlamento, è nominato Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 18

98A9366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1998.

Nomina dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lart. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri senza portafoglio:

a) l'on. prof. Sergio MATTARELLA, deputato al Parlamento;

b) la dott.ssa Laura BALBO;

c) il dott. Angelo PIAZZA;

d) la dott.ssa Katia BELLILLO;

c) l'on. Livia TURCO, deputato al Parlamento;

f) l'on. Gian Guido FOLLONI, senatore della Repubblica;

g) il prof. Giuliano AMATO;

h) il dott. Enrico LETTA.

Sono nominati Ministri:

degli Affari esteri: l'on. dott. Lamberto DINI, deputato al Parlamento;

dell'Interno: l'on. avv. Rosa RUSSO JERVOLINO, deputato al Parlamento;

di Grazia e giustizia: l'on. prof. Oliviero DILIBERTO, deputato al Parlamento;

delle Finanze: l'on. prof. Vincenzo VISCO, deputato al Parlamento;

del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica: il dott. Carlo Azeglio CIAMPI;

della Difesa: l'on. prof. Carlo SCOGNAMIGLIO PASINI, senatore della Repubblica;

della Pubblica istruzione: l'on. prof. Luigi BERLINGUER, deputato al Parlamento;

dei Lavori pubblici: il dott. Enrico MICHELI;

delle Comunicazioni: l'on. dott. Salvatore CARDINALE, deputato al Parlamento;

dell'Industria, del commercio e dell'artigianato: il dott. Pier Luigi BERSANI;

del Lavoro e della previdenza sociale: il dott. Antonio BASSOLINO;

del Commercio con l'estero: l'on. Piero FASSINO, deputato al Parlamento;

della Sanità: l'on. dott. Rosaria BINDI, deputato al Parlamento;

per i Beni culturali e ambientali: l'on. dott. Giovanna MELANDRI, deputato al Parlamento;

dell'Ambiente: l'on. dott. Edo RONCHI, senatore della Repubblica;

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica: l'on. prof. Ortensio ZECCHINO, senatore della Repubblica;

per le Politiche agricole: il dott. Paolo DE CASTRO;

dei Trasporti e della navigazione: l'on. prof. Tiziano TREU, deputato al Parlamento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 19

98A9367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1998.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del sen. prof. Franco Bassanini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. prof. Franco Bassanini, senatore della Repubblica, è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1998.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 20

98A9368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1998.

Attribuzione delle funzioni di vice Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio on. prof. Sergio Mattarella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1998, con il quale l'on. prof. Sergio Mattarella, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. prof. Sergio Mattarella, deputato al Parlamento, sono attribuite le funzioni di vice Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1998.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 21

98A9369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1998.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri titolari dei Dicasteri interessati;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
dott. Domenico MINNITI, detto Marco;
on. Gianclaudio BRESSA;
on. Elena MONTECCHI;

agli Affari esteri:
sen. Valentino MARTELLI;
sen. Gian Giacomo MIGONE;
dott. Rino SERRI;
sen. Patrizia TOIA;

all'Interno:
prof. Franco BARBERI;
dott. Alberto LA VOLPE;
on. Diego MASI;
on. Giannicola SINISI;
on. Adriana VIGNERI;

alla Grazia e giustizia:
sen. Giuseppe Maria AYALA;
on. Franco CORLEONE;
on. Marianna LI CALZI;
on. Maretta SCOCA;

alle Finanze:
on. Ferdinando DE FRANCISCIS;
sen. Fausto VIGEVANI;

al Tesoro, bilancio e programmazione economica:
dott. Stefano CUSUMANO;
on. Natale D'AMICO;
prof. Dino Piero GIARDA;
prof. Giorgio MACCIOTTA;
on. Laura PENNACCHI;
on. Roberto PINZA;

alla Difesa:
dott. Fabrizio ABATE;
sen. Massimo BRUTTI;
sig. Paolo GUERRINI;
on. Gianni RIVERA;

alla Pubblica istruzione:
on. Teresio DELFINO;
dott.ssa Nadia MASINI;
sen. Carla ROCCHI;
dott. Sergio ZOPPI;

all'Università e ricerca scientifica e tecnologica:
ing. Antonino CUFFARO;
prof. Luciano GUERZONI;

ai Lavori pubblici:
avv. Antonio BARGONE;
on. Mauro FABRIS;
on. Gianni Francesco MATTIOLI;

alle Politiche agricole:
sen. Roberto BORRONI;
sen. Nicola FUSILLO;

ai Trasporti e navigazione:
on. Giordano ANGELINI;
on. Luca DANESE;

alle Comunicazioni:
sen. Michele LAURIA;
on. Vincenzo Maria VITA;

all'Industria, commercio e artigianato:
sen. Umberto CARPI;
on. Gianfranco MORGANDO;

al Lavoro e previdenza sociale:
dott. Claudio CARON;
sen. Bianca Maria FIORILLO;
dott. Raffaele MORESE;
sen. Luigi VIVIANI;

al Commercio con l'estero:
sen. Antonio CABRAS, detto Antonello;

alla Sanità:
sen. Monica BETTONI BRANDANI;
on. Antonino MANGIACAVALLO;

ai Beni culturali e ambientali:
dott. Giampaolo D'ANDREA;
sen. Agazio LOIERO;

all'Ambiente:
on. Valerio CALZOLAIO.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

ZECCHINO, *Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FASSINO, *Ministro del commercio con l'estero*

BINDI, *Ministro della sanità*

MELANDRI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 23

98A9370

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1998.

Conferimento di incarichi ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ai Ministri senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998, con il quale sono stati nominati Ministri l'on. dott. Lamberto Dini, l'on. avv. Rosa Russo Jervolino e il dott. Pier Luigi Bersani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998, con il quale sono stati nominati Ministri senza portafoglio il prof. Giuliano Amato, la dott.ssa Laura Balbo, la dott.ssa Katia Bellillo, l'on. Gian Guido Folloni, il dott. Enrico Letta, il dott. Angelo Piazza e l'on. Livia Turco;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ai sottoelencati Ministri sono conferiti i seguenti incarichi:

all'on. dott. Lamberto DINI gli italiani all'estero;

all'on. avv. Rosa RUSSO JERVOLINO il coordinamento della protezione civile;

al dott. Pier Luigi BERSANI il turismo.

Ai sottoelencati Ministri senza portafoglio sono conferiti i seguenti incarichi:

al prof. Giuliano AMATO le riforme istituzionali;

alla dott.ssa Laura BALBO le pari opportunità;

alla dott.ssa Katia BELLILLO gli affari regionali;

all'on Gian Guido FOLLONI i rapporti con il Parlamento;

al dott. Enrico LETTA le politiche comunitarie;

al dott. Angelo PIAZZA la funzione pubblica;

all'on. Livia TURCO la solidarietà sociale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 ottobre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 22

98A9371

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 1998.

Devoluzione alla regione Sardegna della quota variabile IVA per l'anno 1995.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, recante norme per il coordinamento della finanza della regione medesima con la riforma tributaria;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, lettera *g)*, dello statuto sardo, come sopra sostituito, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa nel territorio regionale, relativa sia agli scambi interni effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il Presidente della stessa regione, ovvero, in caso di disaccordo, è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che in ordine alla determinazione della menzionata quota variabile non è stato raggiunto l'accordo previsto dal citato art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, tra i Ministri del tesoro e delle finanze e il Presidente della regione e che, pertanto, la quota deve essere determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che l'ammontare della somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1995, deve essere individuata tenendo conto della somma di lire 314.232.000.000 incrementata del tasso programmato di inflazione del 2,5% per l'anno 1995, in ottemperanza all'ordine del giorno n. 9-2157-B.10 approvato dal Senato il 22 dicembre 1995, che impegna il Governo a quantificare la quota variabile da corrispondere annualmente alla Sardegna adottando un incremento pari al tasso programmato di inflazione;

Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Sardegna, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 633/1972, e successive modificazioni, è stata, nell'anno 1995, di lire 1.253.508.777.000 come da comunicazioni dei competenti uffici di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;

Ritenuto che la somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1995, dovrà far carico sul capitolo 5965 unità previsionale di base 7.1.2.16 iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, il cui stanziamento viene, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elevato mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 6771 della medesima unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno 1998;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1995, ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 25,694898 per cento della precitata somma di lire 1.253.508.777.000.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto, una volta perfezionato, graverà sul capitolo 5965 iscritto nell'unità previsionale di base 7.1.2.16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 il cui stanziamento sarà all'uopo integrato mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella medesima unità previsionale di base dello stato di previsione dello stesso Ministero per il medesimo anno finanziario 1998 al capitolo 6771.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 21

98A9314

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 25 settembre 1998.

Direttiva sui sistemi di telefonia nelle amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER GLI AFFARI REGIONALI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito la delega ad esercitare le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

Vista la circolare 13 marzo 1996, n. 6/96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1996, riguardante i sistemi telefonici dello Stato e degli enti pubblici;

Vista la direttiva 11 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, riguardante i sistemi di telefonia delle pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di una nuova disciplina che, tenendo conto del mutato scenario del mercato della telefonia, regoli compiutamente la materia;

EMANA

la seguente direttiva

sui sistemi di telefonia nelle amministrazioni pubbliche.

1. *Premessa.* Con l'ingresso sul mercato della telefonia di nuovi competitori si rende necessario aggiornare le indicazioni fornite dalla precedente direttiva dell'11 aprile 1997 integrandole con opportune prescrizioni.

In primo luogo si ribadiscono le linee di indirizzo generale con le quali si intende promuovere la trasformazione strutturale e organizzativa dell'intero settore, in particolare mediante l'uso di nuove tecnologie e nuove soluzioni organizzative. In secondo luogo si favorisce il ricorso a procedure concorsuali per stimolare la concorrenza, realizzare economie e ottenere una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. *Soggetti interessati.* La presente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato comprese le sue articolazioni periferiche e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. Sarà inviata alle regioni e agli enti locali territoriali come possibile contributo alle loro determinazioni in materia, nel rispetto della propria autonomia amministrativa. Può rappresentare uno schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

3. *Campi di applicazione.* I principi generali di seguito definiti saranno osservati dalle amministrazioni ai fini della revisione dei contratti vigenti, della progressiva soppressione delle utenze non conformi a tali principi della sottoscrizione di nuovi contratti di utenza con i nuovi gestori.

4. *Principi generali.* L'esigenza primaria di una amministrazione pubblica moderna è quella di far circolare informazioni in modo completo ed esauriente al proprio interno e contemporaneamente agevolare il rapporto tra essa e i cittadini. In riferimento a tali fondamentali esigenze e alla opportunità di ricorrere a nuove tecnologie si evidenziano i seguenti principi generali:

a) realizzazione di reti unitarie, di telefonia fissa e mobile, per le amministrazioni dello Stato, estensibili a tutte le altre amministrazioni pubbliche interessate, in armonia con la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA);

b) differenziazione delle abilitazioni ai vari servizi telefonici per velocizzare e migliorare l'attività delle amministrazioni e le condizioni di lavoro del personale;

c) controllo della spesa, controllo sulla gestione e controllo sui necessari adeguamenti tecnologici da parte di ogni amministrazione.

5. *Concorrenza e attività contrattuale.*

5.1. La concorrenza nei mercati dei servizi di telefonia è aperta e completamente liberalizzata a partire dal 1° luglio 1998. Tutti i nuovi competitori che abbiano i requisiti per concorrere alla gestione dei sistemi telefonici possono trasportare i segnali in voce sulle proprie reti e collegarsi alle altre reti esistenti. La normativa sulla concorrenza è regolata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recepimento della direttiva 90/388/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, regolamento recante determinazione delle caratteristiche e modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazione, nonché dalle successive variazioni e integrazioni.

5.2. Allo scopo di favorire nelle pubbliche amministrazioni il ricorso alle procedure concorsuali previste dalla recente normativa e in presenza di nuovi competitori, l'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dovrà essere indirizzata alla realizzazione di reti che consentano la contemporanea integrazione della voce con dati, suoni, immagini mediante collegamenti digitali ad alta velocità e dovrà essere finalizzata ad ottenere offerte migliori in termini di efficienza nell'attività svolta, efficacia nei servizi forniti, economicità nella gestione.

5.3. È necessario procedere alla rinegoziazione delle vecchie tariffe stabilite in presenza di un unico gestore. Occorrerà valutare sotto il profilo della congruità le offerte dei nuovi competitori presenti sul mercato dei servizi di telefonia. In questa ottica le amministrazioni, dopo avere effettuato le opportune ricerche di mercato, inoltreranno le disdette per i contratti in essere e stipuleranno nuovi contratti a condizioni economiche più vantaggiose. Al tempo stesso dovranno essere previsti i necessari adeguamenti e miglioramenti tecnologici e di servizi da parte dell'attuale gestore, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.

5.4. I «grandi utenti» delle amministrazioni pubbliche che abbiano elevati volumi di traffico possono ottenere tariffe ulteriormente scontate anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni del 22 giugno 1994, concernente in particolare l'utenza che sottoscriva abbonamenti per la prestazione di «numero verde» e per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o più abbonati che risultino configurati in «gruppo chiuso» di utenze nazionali e internazionali.

5.5. Nell'attuale fase di evoluzione del mercato della telefonia e per tener conto della dinamica dell'innovazione della tecnologia del settore, i nuovi contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche non dovranno avere durata superiore ai dodici mesi al fine di adeguare gli stessi contratti alle conseguenti possibili migliori offerte che venissero sia dal mercato nazionale che da quello europeo.

5.6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, per soddisfare le esigenze di coordinamento, definirà uno o più accordi quadro con cui i gestori dei servizi di telefonia si impegnano a stipulare contratti specifici con le singole amministrazioni pubbliche alle condizioni in questi stabilite, nell'ambito delle soluzioni tecnologiche più confacenti alle loro specifiche esigenze e tenendo conto dei limiti di spesa previsti al punto 6 della direttiva dell'11 giugno 1998.

6. *Le nuove tecnologie di riferimento.* Il trasporto della voce è un servizio che può essere veicolato anche da una rete telematica che ha la peculiarità di fondere il trasporto di fonia con il trasporto di dati e immagini. È necessario pertanto ricorrere a tutti i sistemi di comunicazione oggi utilizzabili, fra questi si indicano i seguenti:

a) trasporto della voce su supporto tradizionale fisso mediante telefono tra due o più utenti;

b) trasporto della voce su supporto mobile con i sistemi TACS, DECT, GSM, DCS 1800 e di tecnologia satellitare;

c) trasporto della voce su supporto non tradizionale con stazioni di lavoro multimediali tra due o più utenti;

d) trasporto di voce ed immagini correlate tra loro, come i servizi di video-conferenza.

7. *La rete privata virtuale.* La realizzazione di una Rete privata virtuale (RPV) costituisce la soluzione verso cui orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche. La formazione di RPV nelle amministrazioni interessate dalla presente direttiva che abbiano notevoli dimensioni organizzative e territoriali, rappresenta un primo passo per giungere all'obiettivo finale di una unica RPV per le amministrazioni dello Stato. In tale ambito si potrà prevedere anche una numerazione unica a livello nazionale per la P.A. che attualmente, con le tecnologie in uso, presenta notevoli complessità organizzative(1). Il servizio di RPV consente di contenere i costi di gestione e al tempo stesso di disporre di prestazioni di telefonia più sofisticate, offrendo la possibilità di configurare gruppi di utenti secondo caratteristiche di servizio e di prestazioni personalizzate alle esigenze di ogni singola amministrazione. Il livello di personalizzazione permette di ottenere caratterizzazioni sul traffico uscente ed entrante, sulle numerazioni e sui servizi del tutto analoghe a quelle messe a disposizione da una rete privata espressamente dedicata(2).

Al fine del contenimento della spesa telefonica e del miglioramento delle comunicazioni di telefonia fissa e mobile, si invitano le amministrazioni in indirizzo a redigere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva, un programma per l'attivazione di reti private virtuali eventualmente, valutando l'opportunità di associarsi con altre amministrazioni, ripartendo in tal modo gli oneri. Il programma, nel quale saranno formulate valutazioni in ordine ai costi e ai benefici derivanti dall'avvio delle suddette reti, sarà comunicato al Dipartimento della funzione pubblica, e-mail: dirtel@funpub. it

In ogni caso, nelle amministrazioni nelle quali il traffico in uscita dalle centrali di telefonia fissa verso apparecchi di telefonia mobile sia molto elevato, e qualora sia stata costituita una RPV di telefonia mobile, si suggerisce di dotare dette centrali di opportuna interfaccia di trasformazione delle comunicazioni tra la rete terrestre e la rete radiomobile, in modo da ottenere le più convenienti fasce tariffarie applicabili alle comunicazioni nella rete di telefonia mobile.

Per la telefonia fissa e mobile si deve pertanto prevedere la realizzazione di una rete unica articolata in domini specifici con gestione autonoma dei servizi, utilizzando un piano di numerazione unico all'interno di ogni dominio, pervenendo ad un graduale adeguamento delle vecchie centrali telefoniche. Per la telefonia mobile, in particolare, si deve prevedere che l'uso delle apparecchiature sia autorizzato dalle singole amministrazioni sulla base delle indicazioni dell'organo di direzione politica e nell'ambito delle somme messe a disposizione.

8. *Responsabile tecnico dei servizi.* All'interno di ogni singola amministrazione, fra quelle definite al punto 2 della presente direttiva, dovrà essere individuato un responsabile dei sistemi di telefonia, preferibilmente in possesso di titolo di studio in telecomunicazioni ovvero nell'area tecnica elettronica, avente accertate competenze tecniche e amministrative nel settore al fine di vigilare sulla sicurezza, sulla riservatezza, sull'aggiornamento e sull'economicità dei sistemi telefonici. Il responsabile tecnico dei servizi opererà in collegamento con i servizi di controllo interno della propria amministrazione. Altresì il responsabile tecnico dei servizi di telefonia dovrà estendere il proprio compito al controllo dei servizi più avanzati sia telematici che multimediali, coordinando la propria attività con il responsabile dei sistemi informativi.

9. *Monitoraggio.* La verifica dell'attuazione della presente direttiva sarà effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e delle forme previste dai decreti di organizzazione della propria attività. Il comitato previsto al comma 8 della direttiva dell'11 aprile 1997 è soppresso.

---

(1) Per il momento è possibile adottare le seguenti soluzioni:

Numero unico su codice unico più piano di numerazione privato. Soluzione già impiegata nelle amministrazioni dotate di un proprio piano di numerazione interno (yyyy) che individua le singole utenze telefoniche. Sarebbe possibile fornire a livello di distretto telefonico all'amministrazione un codice unico (xxxx) a cui verrebbe posposta l'estensione delle singole utenze (yyyy) per raggiungere l'interno interessato. Questa soluzione presenta dei limiti come strumento di pubblica utilità o di promozione di servizi al cittadino. Questo tipo di numerazione può essere utile all'interno dell'amministrazione, in particolare per chi già conosce la realtà con cui vuole colloquiare.

Numerazione omogenea formata da una parte iniziale comune a tutte le amministrazioni centrali del tipo (xxnn (xx identifica tutta la P.A., nn la singola amministrazione). Un passo intermedio percorribile verso la realizzazione del numero unico potrebbe essere quello di partire da una area geografica ristretta identificabile nel comune di Roma (dove sono concentrate le ammistrazioni centrali dello Stato) per ottenere una numerazione omogenea formata da una parte iniziale comune a tutte le amministrazioni centrali. Tale soluzione consentirebbe di realizzare dei centri di assistenza al cittadino che abbiano una numerazione semplice e contigua.

Numerazione unica tramite addebito ripartito di rete intelligente (numero verde). In questo caso verrebbe assegnato alla P.A. un numero unico, numero verde 167xxxxx, attraverso il quale raggiungere, mediante instradamento delle chiamate, centri di assistenza al cittadino (call-center) delle diverse amministrazioni, alle quali verrebbero assegnati codici diversi. La prestazione del numero verde sarebbe caratterizzata da una tassazione totalmente a carico del chiamato.

Numerazione unica tramite decade 1. Si basa sulla possibilità di collegare le sedi del cliente alla centrale in decade 1 (p.es. 112, 113, ecc.). La numerazione unica è realizzabile tramite permute rigide di instradamento dalla centrale verso la sede del cliente di competenza.

(2) Le prestazioni che un servizio di RPV può offrire sono le seguenti:

Chiamate On-Net. Si definiscono tali le chiamate originate e terminate tra utenti all'interno della RPV. Per contro le chiamate originate da appartenenti alla RPV verso utenze esterne si definiscono Off-Net. Per le chiamate On-Net si possono utilizzare numerazioni di tipo breve, definite nel piano di numerazione privato, mentre le chiamate Off-Net utilizzano le solite numerazioni estese del piano di numerazione nazionale.

Configurazione dell'utenza RPV in gruppi chiusi di utenti. Tutti gli utenti possono essere raggrupppati in uno o più sottogruppi, distinti per le caratterizzazioni sul traffico e per uno specifico piano di numerazione relativo ad ogni sottogruppo. Si può configurare un sottogruppo che abbia la possibilità di effettuare e ricevere chiamate senza nessuna restrizione, ovvero che possa invece effettuare e ricevere chiamate all'interno del sottogruppo stesso. Si può configurare anche un gruppo che possa effettuare e ricevere chiamate all'interno del proprio sottogruppo ovvero tra i diversi sottogruppi e quindi solo all'interno della RPV.

Liste di restrizione per l'abilitazione/disabilitazione del traffico uscente e/o entrante. Ciascun utente può avere la possibilità di ulteriori caratterizzazioni sulle abilitazioni/disabilitazioni al traffico entrante e/o uscente. Le abilitazioni/disabilitazioni al traffico vengono attribuite al singolo utente o a tipologie di utenti.

Piano di numerazione privato. Gli utenti appartenenti alla RPV possono chiamarsi tra loro attraverso numerazioni di tipo breve, tre o quattro cifre, appartenenti ad un piano di numerazione privato della RPV. Si possono aggiungere numerazioni di corrispondenti abituali di interesse dell'amministrazione.

Statistiche di traffico analitiche. Possono essere utilizzate a fini organizzativi e funzionali per effettuare analisi di costo o di profitto.

Instradamento di chiamata personalizzato su base temporale. Viene permesso all'utente di effettuare un trasferimento di chiamata personalizzato in funzione dei giorni e di fasce temporali.

Roma, 25 settembre 1998

Il Ministro: BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 46

98A9315

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 1998.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi é stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1997, concernente la variazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto direttoriale del 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale si è proceduto alla revisione della tariffa di vendita al pubblico, alla rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione dei fiammiferi e all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Vista la richiesta di aumento del prezzo di vendita al pubblico per i fiammiferi denominati «Cuoco», «Flip 30» e «Flip 40» effettuata dalla società Co.F.I. - Compagnia Fiammiferi Italiana S.r.l., con sede in Roma, via Lisbona, 9;

Considerata la necessità di procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico e alla rideterminazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione su detti fiammiferi sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico e le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi «Cuoco», «Flip 30» e «Flip 40» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (lire)	Imposta sul valore aggiunto (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1. Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Cuoco»	299	216,6667	1.300
2. Bustina di cartoncino con 30 fiammiferi di legno denominata «Flip 30»	100	66,6667	400
3. Bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di cartone paraffinati amorfi denominata «Flip 40»	125	83,3333	500

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 102

98A9372

DECRETO 12 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria ha comunicato l'irregolare funzionamento nei giorni 14 e 15 settembre 1998 per l'intera giornata, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato o irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Reggio calabria nei giorni 14 e 15 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 12 ottobre 1998

p. *Il direttore regionale:* TIMPANO

98A9259

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota di questa direzione regionale del 28 settembre 1998, prot. 53482, che ha disposto, per esigenze operative connesse all'attivazione degli uffici circoscrizionali delle entrate, la chiusura al pubblico, nei giorni 29 e 30 settembre 1998, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari è accertato nei giorni 29 e 30 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 ottobre 1998

p. *Il direttore regionale:* BALDUCCI

98A9309

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro - successioni e radio di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota di questa direzione regionale del 28 settembre 1998, prot. 53482, che ha disposto, per esigenze operative connesse all'attivazione degli uffici circoscrizionali delle entrate, la chiusura al pubblico, nei giorni 29 e 30 settembre 1998, dell'ufficio del registro - successioni e radio di Bari;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro - successioni e radio di Bari è accertato nei giorni 29 e 30 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 ottobre 1998

p. *Il direttore regionale:* BALDUCCI

98A9310

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota di questa direzione regionale del 28 settembre 1998, prot. 53482, che ha disposto, per esigenze operative connesse all'attivazione degli uffici circoscrizionali delle entrate, la chiusura al pubblico, nei giorni 29 e 30 settembre 1998, dell'ufficio provinciale I.V.A. di Bari;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Bari è accertato nei giorni 29 e 30 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 ottobre 1998

p. *Il direttore regionale:* BALDUCCI

98A9311

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 ottobre 1998.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Comsal S.p.a., in Portoscuso.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti

al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1995, n. 545213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1995, n. 58, con il quale la società Comsal S.p.a., con sede in Portoscuso (Cagliari), Strada Paringianu, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Cagliari, n. 4960, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Rossi Seeley;

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1995, n. 547129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1995, n. 113, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Comsal S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

Visto il fax del 10 giugno 1998 con il quale il commissario liquidatore della Comsal S.p.a. dott. Enrico Rossi Seeley, ha trasmesso la lettera con la quale il dott. Gualtiero Cicalò, membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Comsal S.p.a., in rappresentanza del creditore ENEL, ha comunicato che il 30 giugno ha lasciato l'incarico all'ENEL S.p.a.;

Dovendosi provvedere alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Comsal S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il dott. Massimo Giulimondi, nato a Roma il 5 aprile 1961, è nominato membro del comitato sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Comsal S.p.a., con sede in Portoscuso (Cagliari), Strada Paringianu, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Cagliari, n. 4960, in sostituzione del dott. Gualtiero Cicalò, decaduto dall'incarico.

Roma, 15 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9258

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 agosto 1998.

Determinazione dei diritti aeroportuali per il 1998 ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, e dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1997, con il quale è stata rideterminata la misura dell'importo dei diritti aeroportuali per il 1997;

Visto che l'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicando gli obiettivi di cui si deve tenere conto, dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, determina annualmente la misura dei diritti aeroportuali;

Considerato che, in attesa della definizione della disciplina regolamentare degli aeroporti italiani secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993, sono perseguibili, allo stato, gli obiettivi di cui all'art. 10, comma 10, lettere *a)* ed *e)*, e, nei limiti delle leggi vigenti, l'obiettivo di cui alla lettera *f)* della citata legge n. 537/1993;

Sentita la commissione di cui all'art. 9 della legge n. 324/1976;

Considerato che, indipendentemente dagli approfondimenti richiesti dai rappresentanti dei vettori, il livello dei diritti aeroportuali praticati in Italia risulta sostanzialmente più basso rispetto a quello medio praticato in Europa, per cui si rende necessaria l'attuazione di un primo intervento di carattere adeguativo, seppur contenuto, in conformità all'obiettivo di cui alla lettera *a)* del citato articolo 10, comma 10;

Tenuto di limitare il recupero dei costi al valore dell'1,8 per cento corrispondente al tasso di inflazione programmato riportato nel documento di programmazione economico-finanziaria per il 1998, tenuto conto degli investimenti a carico dei gestori aeroportuali, perseguendo in tal modo l'obiettivo di cui alla lettera *e)* del citato art. 10, comma 10;

Considerato che l'obiettivo di cui alla lettera *f)* del medesimo art. 10, comma 10, sarà conseguito in sede di attuazione della specifica normativa in materia di tutela ambientale;

LA RADENSKA TRE CUORI e' un'acqua minerale naturale contenente bicarbonato, ricca di sali minerali, che stimola la digestione e puo' favorire le funzioni epatobiliari.

Contenuto **500 ml**

3 830000 620055

ANALISI chimica e chimico eseguita il 07. 04. 1996 presso il Dipartimento per la Tutela della Salute dell' Istituto per la Protezione dell' Ambiente di Maribor.
Analista: Stanko Brumen, Dipl. Ing.
1 l di acqua minerale contiene: mg
CATIONI: Ammonio (NH_4^+) 0,96, Sodio (Na^+) 490, Potassio (K^+) 75, Calcio (Ca^{2+}) 228, Stronzio (Sr^{2+}) 0,91, Magnesio (Mg^{2+}) 128, Ferro (Fe^{2+}) <0,05, Manganese (Mn^{2+}) 0,18, Alluminio (Al^{3+}) 0,007, Litio (Li^+) 0,74; ANIONI: Fluoruro (F^-) 0,28, Cloruro (Cl^-) 47, Bromuro (Br^-) 0,37, Ioduro (J^-) 0,12, Nitrato (NO_3^-) <2,2, Solfato (SO_4^{2-}) 84, Idrogeno fosfato (HPO_4^{2-}) 0,02, Idrogeno carbonato (HCO_3^-) 2300; ELETTROLITI DEBOLI: Acido metaborico (HBO_2) 5,1, Acido metasilico (H_2SiO_3) 59,8, Acido carbonico libero (CO_2) 4000.
Residuo secco a 180°C 2100 mg/l. Residui secco a 260°C 2000 mg/l. Densita 1,003 g/ml. Conducibilita elettrica specifica a 25°C 3,2 mS/cm pH 6,1.
RADENSKA – TRI SRCA, Radenci – SLOVENIA

Da consumarsi preferibilmente entro:

Autorizzata alla vendita in Italia la Ditta MARZOLI & NANUT · Gorizia, v. Triviglano 13/a – Con Decreto Ministero Sanità

Da consumarsi preferibilmente entro:

LA RADENSKA TRE CUORI e' un'acqua minerale naturale contenente bicarbonato, ricca di sali minerali, che stimola la digestione e puo' favorire le funzioni epatobiliari.

3 830000 620055

ANALISI chimica e chimico eseguita il 07. 04. 1996 presso il Dipartimento per la Tutela della Salute dell' Istituto per la Protezione dell' Ambiente di Maribor.
Analista: Stanko Brumen, Dipl. ing.
1 l di acqua minerale contiene: mg

CATIONI: Ammonio (NH_4^+) 0,96, Sodio (Na^+) 490, Potassio (K^+) 75, Calcio (Ca^{2+}) 228, Stronzio (Sr^{2+}) 0,91, Magnesio (Mg^{2+}) 128, Ferro (Fe^{2+}) <0,05, Manganese (Mn^{2+}) 0,18, Alluminio (Al^{3+}) 0,007, Litio (Li^+) 0,74; ANIONI: Fluoruro (F^-) 0,28, Cloruro (Cl^-) 47, Bromuro (Br^-) 0,37, Ioduro (J^-) 0,12, Nitrato (NO_3^-) <2,2, Solfato (SO_4^{2-}) 84, Idrogeno fosfato (HPO_4^{2-}) 0,02, Idrogeno carbonato (HCO_3^-) 2300; ELETTROLITI DEBOLI: Acido metaborico (HBO_2) 5,1, Acido metasilico (H_2SiO_3) 59,8, Acido carbonico libero (CO_2) 4000.
Residuo secco a 180°C 2100 mg/l. Residui secco a 260°C 2000 mg/l. Densita 1,003 g/ml. Conducibilita elettrica specifica a 25°C 3,2 mS/cm pH 6,1.
RADENSKA – TRI SRCA, Radenci – SLOVENIA

Da consumarsi preferibilmente entro:

Autorizzata alla vendita in Italia la Ditta MARZOLI & NANUT · Gorizia, v. Trivigiano 13/a – Con Decreto Ministero Sanità

Da consumarsi preferibilmente entro:

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: modifiche e revoche. (Deliberazione n. 69/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle citate leggi numeri 341/1995, 641/1996 e 135/1997 e viste in particolare:

la delibera in data 18 dicembre 1996 con la quale, tra l'altro, sono stati assegnati alle Amministrazioni centrali i 1.500 miliardi di lire riservati ad interventi di settore mirati allo sviluppo economico ed occupazionale delle aree depresse, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 641/1996 ed ai sensi del punto 4 della delibera 12 luglio 1996;

la delibera in data 23 aprile 1997 con la quale questo Comitato ha approvato le opere da finanziare a carico dei fondi recati dall'art. 4 della legge n. 341/1995 ed ha previsto la revoca del finanziamento nell'ipotesi che, entro il termine indicato al punto 2.1, non pervenisse al Ministero del bilancio e della programmazione economica la documentazione precisata al medesimo punto;

la delibera in data 29 agosto 1997 con la quale, tra l'altro, è stato disposto il finanziamento di alcune tratte dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (A3) a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 135/1997;

Viste le delibere in data 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998 con le quali questo Comitato - in applicazione dell'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - ha proceduto a dettare nuove disposizioni procedurali in relazione alla sistematica introdotta dalla norma stessa, ripartendo altresì la tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire - accesa nel dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996 - e modulando le restanti assegnazioni secondo le scansioni temporali fissate dalla tabella *F* della legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Preso atto che, nella ricordata seduta del 6 maggio 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha riferito sullo stato di attuazione degli adempimenti propedeutici previsti dalle delibere sopra richiamate e che, in relazione agli esiti del dibattito svoltosi nell'occasione, era stato assegnato un termine ultimativo entro cui le Amministrazioni che non avevano ancora proceduto alla selezione degli interventi di competenza o interessate da progetti per i quali non era pervenuta in termini la prescritta documentazione avrebbero dovuto assicurare il completamento degli adempimenti previsti;

Preso atto che solo per alcuni degli interventi di riqualificazione urbana ricompresi nel progetto pilota relativo alle aree dell'obiettivo 1, contrassegnato con il codice 13.50 nella delibera 23 aprile 1997, sono pervenute in termini le attestazioni dei responsabili del procedimento, previste al citato punto 2 della delibera stessa, per un finanziamento complessivo di 41,376 miliardi di lire e preso atto che il Ministero di settore ha manifestato l'intenzione di non proseguire le iniziative finanziabili con i residui 19,124 miliardi di lire e per le quali tale adempimento non risulta effettuato tempestivamente, non includendo quindi i programmi relativi nel decreto emanato in attuazione della richiamata delibera del 6 maggio 1998;

Preso atto che alla data odierna non risulta completata, anche in relazione al parere espresso in data 13 marzo 1998 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la procedura per la selezione ufficiale degli interventi da ammettere a finanziamento a valere sui 200 miliardi di lire assegnati con delibera 18 dicembre 1996 al Ministero delle comunicazioni;

Ritenuto, per i motivi esposti, di procedere alla revoca dei finanziamenti riservati agli interventi di riqualificazione urbana sopra precisati ed alla revoca dell'importo assegnato al Ministero delle comunicazioni, che - una volta perfezionato l'iter procedurale - potrà eventualmente riproporre le iniziative, a suo tempo prospettate, in sede di riparto di ulteriori risorse per le aree depresse;

Preso atto che, con nota del 15 maggio 1998, il Ministero dei lavori pubblici, nel concordare con la richiesta formulata al riguardo dall'ANAS, al fine di evitare imprevisti e ritardi nell'impegno dei relativi finanziamenti ha proposto di sostituire con altri interventi di pari importo gli interventi relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria previsti nella citata delibera

del 29 agosto 1997 e per i quali non risultano ancora definite le gare per l'affidamento della progettazione;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici che evidenzia come l'indisponibilità di progettazione per gli interventi relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dei quali è in discussione la sostituzione, sia riconducibile a fatti imprevisti sopravvenuti ed in particolare alla proposizione di ricorsi avanti al TAR del Lazio da parte di progettisti partecipanti alle gare indette dall'ANAS, mentre sono disponibili - a seguito di procedure in precedenza attivate - le progettazioni per le tratte proposte in sostituzione e per la cui realizzazione sono già in corso le gare di appalto con riserva di aggiudicazione;

Udita la relazione del Ministro dell'ambiente che propone una modifica al punto 3.1 della delibera 6 maggio 1998 intesa a consentire alla propria amministrazione di trasferire le risorse ai soggetti titolari per il tramite delle regioni competenti, in analogia alla prassi adottata per altri piani d'intervento, e che comunica l'esatta denominazione dell'intervento relativo all'impianto di depurazione del comune di Potenza, ammesso a finanziamento con la menzionata delibera del 23 aprile 1997, chiedendo di finalizzare alla realizzazione di due ulteriori interventi indicati dalla regione Basilicata ed immediatamente cantierabili l'importo di L. 3.426.085.023 che, a seguito dell'esame del citato progetto di intervento da parte del Gruppo tecnico di cui all'art. 6 della legge n. 135/1997, è risultato destinato alla copertura di spese di avviamento e gestione del suddetto impianto, come tali non finanziabili con le risorse destinate agli investimenti;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, che chiede di destinare al 1° lotto del progetto di collegamento della rete ferroviaria lucana con quella pugliese il finanziamento di 70 miliardi di lire assegnato con delibera 23 aprile 1997 alla prosecuzione della linea Ferrandina-Matera nel tratto La Martella-Venusio, specificando che tale 1° lotto include, oltre alla tratta da ultimo citata, tra l'altro interventi di adeguamento del tracciato delle ferrovie appulo-lucane, già finanziati con altre risorse, e sottolineando come la modifica richiesta sia intesa ad assicurare la realizzazione di un'opera più organica e di maggior funzionalità per il soddisfacimento dei bisogni di mobilità dell'area interessata e comporti cosi un'ottimizzazione nell'uso di fondi pubblici;

Ritenuto di condividere le proposte di modifica di cui sopra tenendo conto delle motivazioni addotte e considerando altresì che parte delle nsorse destinate all'autostrada Salerno-Reggio Calabria è finalizzata all'adeguamento agli standards di sicurezza di un'arteria considerata strategica per il rilancio del Mezzogiorno e contraddistinta da un elevato tasso di incidentalità; mentre il più complesso progetto in cui viene a collocarsi il collegamento Ferrandina-Matera forma oggetto di specifica intesa in corso di avanzata definizione e potrà essere ulteriormente approfondito, anche ai fini del reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione dei lotti successivi, in sede di stipula delle intese istituzionali di programma con le regioni interessate;

Delibera:

1. MODIFICHE DI ASSEGNAZIONI.

1.1. *Modifiche alla delibera 23 aprile 1997.*

1.1.1. Il titolo del progetto ammesso a finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e contraddistinto con il codice 04.18 nell'elenco allegato alla delibera del 23 aprile 1997 è rettificato come segue;

«Delocalizzazione del depuratore della città di Potenza con riutilizzo industriale delle acque reflue depurate».

Il finanziamento assegnato al progetto, a valere sulle suddette risorse, è ridotto da 55 miliardi di lire a L. 51.537.914.977.

1.1.2. L'importo conseguente alla rideterminazione del finanziamento del progetto di cui sopra, pari a L. 3.426.085.023, è finalizzato come segue:

Codice	Settore	Titolo progetto	Finanz. L. n. 341/95
04.18 *bis*	Disinquinamento	Razionalizzazione e depurazione acque reflue - lotto Satriano di Lucania nella regione Basilicata	1.360.065.196
04.18 *ter*	Disinquinamento	Razionalizzazione e depurazione acque reflue - lotto Tito nella regione Basilicata	1.574.881.889
04.18 *quater*	Disinquinamento	Razionalizzazione e depurazione acque reflue - lotto Sant'Angelo Le Fratte nella regione Basilicata	491.137.938
		TOTALE	3.426.085.023

1.1.3. L'importo di 70 miliardi di lire assegnato, a valere sulle risorse della legge n. 341/1995, al progetto di prosecuzione della linea ferroviaria Ferrandina-Matera, contraddistinto con il codice 24.6 nell'elenco allegato alla delibera del 23 aprile 1997, è destinato alla realizzazione del 1° lotto funzionale del progetto di «razionalizzazione ed efficientamento della linea ferroviaria Matera-Bari, con adeguamento del tracciato FAL a scartamento ordinario e proseguimento della relazione Ferrandina-Matera La Martella».

1.2. *Modifiche alla delibera 29 agosto 1997.*

Gli interventi dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e riportati al punto 3.1. della delibera 29 agosto 1997 sono sostituiti dagli interventi di cui appresso, che vengono ammessi a finanziamento per l'importo accanto a ciascuna voce indicato:

Soggetto attuatore	Intervento	Finanziamento (in mld.)
ANAS	Adeguamento norme CNR 1° B costr. 3ª corsia e corsia d'emergenza tronco 1°, tratto 5°, lotto 1° dal km 37+500 al km 40+100	60
ANAS	Adeguamento norme CNR 1° B costr. 3ª corsia e corsia d'emergenza tronco 1°, tratto 5°, lotto 2° dal km 40+100 al km 44+100	238
ANAS	Tronco 2°, tratto 4°, lotto 1° dal km 206+500 al km 213+500	47
ANAS	Tronco 2°, tratto 4°, lotto 2° dal km 213+500 al km 222+000	70
	TOTALE	415

1.3. *Disposizioni comuni ai punti 1.1.2., 1.1.3. e 1.2.*

1.3.1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* l'Amministrazione titolare individua il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

1.3.2. Nei successivi dieci giorni detto responsabile farà pervenire al Ministero competente una dichiarazione nella quale attesti che l'apertura della gara d'appalto o delle altre forme di affidamento dei lavori può avvenire entro il termine indicato dal Ministero stesso nell'atto di pianificazione di cui al punto 2 della delibera 6 maggio 1998 ed eventuali aggiornamenti.

Alla dichiarazione è allegata la documentazione specificata al punto 3.1. della delibera 29 agosto 1997.

Per gli interventi di cui al precedente punto 1.1.2. e 1.1.3. il responsabile del procedimento attesta altresì l'effettiva e completa fruibilità dell'opera mediante il finanziamento assentito ed eventuali cofinanziamenti già realmente disponibili.

1.3.3. Qualora entro il termine di cui al punto precedente non pervenga la documentazione ivi indicata, il finanziamento come sopra assegnato sarà revocato dal Ministero competente che provvederà a darne immediata comunicazione a questo Comitato.

Le somme resesi disponibili saranno riassegnate da questo Comitato stesso.

2. REVOCHE.

2.1. Il finanziamento di 200 miliardi di lire assegnato con delibera 18 dicembre 1996 al Ministero delle comunicazioni - a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641 - è revocato.

2.2. Sono revocati i finanziamenti riservati dal Ministero dei lavori pubblici ai progetti di riqualificazione urbana dei comuni di Teramo, Taranto, Benevento, Salerno, Capaccio e Quartu S. Elena nell'ambito del finanziamento complessivo assegnato al progetto pilota relativo alle aree dell'obiettivo 1 e contrassegnato con il codice 13.50 nella delibera 23 aprile 1997: pertanto detto finanziamento complessivo, imputato a carico delle risorse di cui all'art. 4 della legge n. 341/1995, è ridotto da 60,5 miliardi di lire a 41,376 miliardi.

3. MODIFICHE DI ORDINE PROCEDURALE.

Il punto 3.1. della delibera 6 maggio 1998, meglio specificata in premessa, è modificato nel senso che il Ministero dell'ambiente, al fine di utilizzare le stesse procedure già impiegate da quell'Amministrazione in sede di attuazione di altri piani di interventi, può procedere al trasferimento delle risorse ad esso assegnate a carico delle leggi citate in premessa ai soggetti titolari per il tramite delle regioni competenti.

Restano confermate tutte le altre indicazioni di cui alla richiamata delibera.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1998
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 2

98A9261

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Assetto finale del 1º contratto di programma del 13 aprile 1998 con il gruppo Fiat e principi generali sulle spese ammissibili. (Deliberazione n. 76/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1º marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha previsto l'accorpamento del Ministero del tesoro con il Ministero del bilancio e programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha emanato le norme per l'attuazione di tale accorpamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, con il quale è stato emanato il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione industriale in data 28 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1987, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Fiat;

Vista la propria delibera del 28 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1987, con la quale sono state accantonate le risorse finanziarie di cui alla legge n. 64/1986, per la concessione delle agevolazioni al predetto programma;

Viste altresì le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione industriale del 2 giugno 1989 e 18 aprile 1991 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1991), nonché la propria delibera del 3 agosto 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1995), con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti del citato contratto di programma con il gruppo Fiat;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1994 riguardante la cessione, dalla Weber S.r.l. alla Stanadyne, del ramo azienda relativo alla produzione e commercializzazione di iniettori per motori diesel localizzata nello stabilimento di Modugno (Bari);

Viste le proprie delibere in data 11 ottobre 1994, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, concernenti rispettivamente l'assetto programmatico in fase finale di chiusura del contratto di programma con il gruppo Fiat ed i criteri generali per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera in data 28 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 ottobre 1995, con la quale è stato approvato il trasferimento dell'investimento originario del centro ricerche affidabilità veicoli di Nardò al centro ricerche auto di Pomigliano d'Arco;

Vista la lettera in data 6 maggio 1998, con la quale il gruppo Fiat ha trasmesso la situazione realizzativa del piano progettuale aggiornata al 31 dicembre 1997, che evidenzia investimenti complessivi per lire 3.340,004 miliardi con una riduzione di spese di 196,396 miliardi di lire rispetto al piano progettuale aggiornato, con il rispetto di massima, sul piano occupazionale, degli impegni contrattuali;

Vista la nota n. 4/3656 del 15 giugno 1998, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata ha sottoposto a questo Comitato la relazione sull'assetto di chiusura del contratto, segnalando tra l'altro i

seguenti aspetti inerenti sia al piano progettuale in esame, sia più in generale alla realizzazione dei contratti di programma:

a) spese per attrezzature, che, seppur non presenti nello stabilimento oggetto delle agevolazioni sono state tuttavia installate nuove di fabbrica presso fornitori che le utilizzano in prestito d'uso esclusivamente per produrre componenti essenziali dei prodotti dell'impresa beneficiaria;

b) il riconoscimento pro-quota delle agevolazioni ammissibili, commisurate al periodo di effettivo utilizzo, concernenti gli impianti e i macchinari dismessi per effetto dell'evoluzione dei prodotti, prima della scadenza dei vincoli previsti al comma b dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 233 del 3 maggio 1989;

c) riferimento temporale per la determinazione del controvalore in lire delle fatture emesse in valuta estera;

Considerato che, per quanto concerne le iniziative relative ai centri di ricerca di Chieti e Rieti, può essere confermata la maggiorazione del quinto per l'ubicazione territoriale già prevista nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione industriale del 28 maggio 1987, anche alla luce della nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 13 aprile 1992, con la quale si precisa che le iniziative in esame hanno titolo al riconoscimento della detta maggiorazione «considerato che i programmi risultano definiti prima della scadenza del 31 dicembre 1987, anche se le formalità per l'accertamento della loro ammissibilità a contributo sono state avviate in data successiva»;

Tenuto conto che l'onere per lo Stato rispetto alla previsione iniziale, è diminuito di 82,435 miliardi di lire e che su tale importo può quindi gravare la spesa di 5,690 miliardi di lire relativa agli oneri per le Commissioni di accertamento di spesa e per le istruttorie bancarie;

Ritenuto opportuno, ai fini di una trasparente valutazione complessiva dell'efficacia dell'intervento pubblico, procedere alla ricognizione finale del piano progettuale di cui al citato contratto di programma;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto in data 13 aprile 1988 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo Fiat comporta investimenti complessivi per 3.340,004 miliardi di lire ed un onere totale per lo Stato di lire 1.854,774 miliardi secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

(Lire miliardi)

	Investimenti	Onere per lo Stato
Investimenti tecnologici	2.771,928	1.423,086
Progetti di formazione	7,323	5,218
Centri di ricerca	277,192	193,931
Progetti di ricerca	283,561	226,849
Commissioni di accertamento		4,775
Istituti bancari		0,915
Totale . . .	3.340,004	1.854,774

Il piano progettuale, nel suo assetto finale, comporta un'occupazione, alla data del 31 dicembre 1997, di 30.096 unità complessive rispetto alle 30.209 previste.

2. Ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni vengono adottati i seguenti criteri di carattere generale:

a) il riconoscimento delle spese per attrezzature, che, seppur non presenti negli stabilimenti oggetto delle agevolazioni sono state tuttavia installate nuove di fabbrica presso fornitori che le utilizzano in prestito d'uso esclusivamente per produrre componenti essenziali dei prodotti dell'impresa beneficiaria;

b) il riconoscimento pro-quota delle agevolazioni commisurate al periodo di effettivo utilizzo, relative agli impianti e macchinari dismessi per effetto dell'evoluzione dei prodotti, prima della scadenza dei vincoli previsti al comma *b* dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 233 del 3 maggio 1989;

c) la determinazione del controvalore in lire delle fatture emesse in valuta estera riferita alla data di pagamento effettivo.

3. Per quanto riguarda le iniziative relative ai Centri di ricerca di Chieti e Rieti si conferma la misura delle agevolazioni finanziarie vigenti alla data del 28 maggio 1987, comprensiva quindi della maggiorazione del quinto per l'ubicazione territoriale.

4. Il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

5. La situazione conclusiva del 1° Piano progettuale Fiat nel Mezzogiorno è riportata analiticamente nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 367

ALLEGATO

PRIMO CONTRATTO DI PROGRAMMA MISM/FIAT IN DATA 13/4/88 - SITUAZIONE CONCLUSIVA
INVESTIMENTI TECNOLOGICI

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/mil.ni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGE.TO
1a	58989/CI	FIAT AUTO S.p.A. - Piedimonte S.Germano						
		(Ristrutt.ne Tipo 2 Tipo 3)					da considerare	
		Progettazione e direzione lavori	32.514				unitamente	
		Opere murarie e assimilate	80.871				ad iniziativa	
		Macch., impianti e attrezzature	1.272.042				58281/CI	
		Scorte	47.100					
		TOTALE	1.432.527	789.127	2.350	100		31/10/92
1b	58281/CI	FIAT AUTO S.p.A. - Piedimonte S.Germano						
		(Centro Presse)						
		Progettazione e direzione lavori	265					
		Opere murarie e assimilate	26.307					
		Macch., impianti e attrezzature	150.760					
		Scorte	2.449					
		TOTALE	179.781	101.846	353	36	7.033	30/6/91
2	63260/CI	FIAT AUTO S.p.A. - Termoli						
		Progettazione e direzione lavori	1.308					
		Opere murarie e assimilate	13.179					
		Macch., impianti e attrezzature	252.037					
		Scorte	17.273					
		TOTALE	283.797	110.058	206	42	3.372	31/12/91
3	58990/CI	FIAT AUTO S.p.A. - Sulmona						
		Progettazione e direzione lavori	6.106					
		Opere murarie e assimilate	5.701					
		Macch., impianti e attrezzature	132.388					
		Scorte	2.902					
		TOTALE	147.097	80.032	130	33	973	30/4/91
4	68352/CI	FIAT AUTO S.p.A.-Termini Imerese						
		Progettazione e direzione lavori	264					
		Opere murarie ed assimilate	3.969					
		Opere di infrastruttura specifica	4.647					
		Macch., impianti e attrezzature	12.256					
		Scorte						
		TOTALE	21.136	11.544	32	20	2.809	31/12/93
5	62795/CI	SEVEL S.p.A. - Atessa						
		Macch., impianti e attrezzature	71.898					
		Scorte	4.500					
		TOTALE	76.398	36.949	150	28	4.179	30/6/92
6	67196/CI	FIAT AUTO S.p.A. - (ex Comind) Napoli						
		Macch., impianti e attrezzature	25.000					
		Scorte	2.934					
		TOTALE	27.934	10.429	80	21	769	31/12/91

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/mil.ni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGE.TO
7	61801/CI	IVECO FIAT S.p.A. - Valle Ufita (AV)						
		Progettazione e direzione lavori	87					
		Opere murarie e assimilate	2.125					
		Macch., impianti e attrezzature	54.186					
		Scorte	8.065					
		TOTALE	64.463	31.245	105	28	1.154	31/3/93
8a	56033/CI	IVECO FIAT S.p.A. - Foggia 2						
		Progettazione e direzione lavori	0					
		Opere murarie e assimilate	498					
		Macch., impianti e attrezzature	33.173					
		Scorte	5.551					
		TOTALE	39.222	20.245	-	-	da considerare unitamente ad iniziativa n.67194/CI	31/12/88
n.b. ottenuto provv.definitivo in data 25/11/92								
8b	67194/CI	IVECO FIAT S.p.A. - Foggia 3						
		Progettazione e direzione lavori	1.201					
		Opere murarie e assimilate	3.226					
		Macch., impianti e attrezzature	75.544					
		Scorte	3.947					
		TOTALE	83.918	40.066	52	29	1.745	30/11/92
9	58282/CI	FIAT OM C.E. S.p.A. - Medugno(BA)						
		Progettazione e direzione lavori	9					
		Opere murarie e assimilate	8.334					
		Macch., impianti e attrezzature	24.574					
		Scorte	4.875					
		TOTALE	37.792	20.715	110	25	529	31/12/90
10	62797/CI	FIAT HITACHI EXCAVATORS S.p.A. - Lecce						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	0					
		Opere murarie e assimilate	0					
		Macch., impianti e attrezzature	27.863					
		Scorte	4.000					
		TOTALE	31.863	16.637	105	27	658	31/12/91
11	66049/CI	FIATAVIO S.p.A. - Brindisi						
		Progettazione e direzione lavori	184					
		Opere murarie ed assimilate	8.400					
		Macch., impianti e attrezzature	16.946					
		Scorte	10.240					
		TOTALE	35.770	12.414	80	23	825	30/9/92
12	60415/CI	M.M. MANUFACTURING -SAN SALVO						
		Suolo						
		Progettazione e direzione lavori	94					
		Opere murarie e assimilate	13.679					
		Opere di infrastruttura specifica						
		Impianti antinquinamento						
		Macch., impianti e attrezzature	98.684					
		Attrezzature in prestito d'uso	0					
		Scorte	4.125					
		TOTALE	116.582	43.886	132	35	2.155	31/12/92

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/mil.ni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGE.TO
13	61930/CI	M.M. MANUFACTURING - POTENZA						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	0					
		Opere murarie e assimilate	0					
		Opere di infrastruttura specifica	0					
		Impianti antinquinamento	0					
		Macch., impianti e attrezzature	0					
		Attrezzature in prestito d'uso	0					
		Scorte	0					
		TOTALE	0	0	0	0	0	31/12/90
14	69101/CI	C.G.A. S.p.A. - Casalnuovo (NA)						
		Investimenti fissi	10.667					
		Scorte	1.454					
		TOTALE	12.121	5.460	20	20	290	31/12/92
15	57798/CI	M. MARELLI - CLIMAT.NE PIANODARDINE						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	147					
		Opere murarie e assimilate	876					
		Opere di infrastruttura specifica	0					
		Impianti antinquinamento	0					
		Macch., impianti e attrezzature	12.745					
		Attrezzature in prestito d'uso	0					
		Scorte	2.614					
		TOTALE	16.382	8.507	25	22	707	31/12/91
16	59125/CI ora Sylea It. S.p.A.	CAVIS S.r.l. - Pianodardine (AV)						
		Macch., impianti e attrezzature	4.953					
		Scorte	0					
		TOTALE	4.953	2.392	20	22	297	31/12/90
17	61102CI	MAGNETI MARELLI MODUGNO						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	57					
		Opere murarie e assimilate	2.945					
		Opere di infrastruttura specifica	0					
		Impianti antinquinamento	0				da considerare unitamente ad iniziat. n. 61103	
		Macch., impianti e attrezzature	69.272					
		Attrezzature in prestito d'uso	0					
		Scorte	2.388					
		TOTALE	74.662	38.936	107	25		31/12/91
17	61103/CI	MAGNETI MARELLI MODUGNO						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	0					
		Opere murarie e assimilate	0					
		Opere di infrastruttura specifica	0					
		Impianti antinquinamento	0					
		Macch., impianti e attrezzature	4.679					
		Attrezzature in prestito d'uso	0					
		Scorte	0					
		TOTALE	4.679	1.843	25	15	876	31/12/90
18	59993/CI	MAGNETI MARELLI CAIVANO						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	77					
		Opere murarie e assimilate	636					
		Opere di infrastruttura specifica	0					
		Impianti antinquinamento	0					
		Macch., impianti e attrezzature	7.095					
		Attrezzature in prestito d'uso	0					
		Scorte	960					
		TOTALE	8.768	5.315	16	19	115	31/12/91

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/mil.ni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGE.TO
19	57558/CI	MAGNETI MARELLI - NAPOLI (Ammodernamento n.3)						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	0					
		Opere murarie e assimilate	24					
		Opere di infrastruttura specifica	0					
		Impianti antinquinamento	0					
		Macch., impianti e attrezzature	2.696					
		Attrezzature in prestito d'uso						
		Scorte	0				da considerare unitamente ad iniziat. n. 6A138 e 67222	
		TOTALE	2.720	1.854	6	12		31/12/88
19	67222/CI	MAGNETI MARELLI - NAPOLI (Ammodernamento n.4)						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	0					
		Opere murarie e assimilate	90					
		Opere di infrastruttura specifica	0					
		Impianti antinquinamento	0					
		Macch., impianti e attrezzature	1.105					
		Attrezzature in prestito d'uso	145					
		Scorte	0					
		TOTALE	1.195	727	4	7		31/12/89
19	6A138/CI	MAGNETI MARELLI - NAPOLI (Ammodernamento n.5)						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	0					
		Opere murarie e assimilate	0					
		Opere di infrastruttura specifica	463					
		Impianti antinquinamento	0					
		Macch., impianti e attrezzature	1.241					
		Attrezzature in prestito d'uso	0					
		Scorte	0					
		TOTALE	1.704	995	6	10	68	31/12/93
20	58294/CI	ALCATEL ITALIA S.p.A. - Chieti (Ampl. n. 4)						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	21					
		Opere murarie e assimilate	900					
		Macch., impianti e attrezzature	4.431				da considerare unitamente ad iniziat. n. 66143	
		Scorte	2.025					
		TOTALE	7.377	3.630	9	15		30/6/88
20	66143/CI	ALCATEL ITALIA S.p.A. - Chieti (Ampl. n. 5)						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	0					
		Opere murarie e assimilate	1.290					
		Macch., impianti e attrezzature	12.387					
		Scorte	5.740					
		TOTALE	19.417	8.926	22	21	352	31/8/93

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/mil.ni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGE.TO
21	58082/CI	ALCATEL ITALIA S.p.A. - Rieti (Ampl. n. 4)						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	0					
		Opere murarie e assimilate	327					
		Macch., impianti e attrezzature	5.604					
		Scorte	2.470					
		TOTALE	8.401	4.334	11	17	da considerare unitamente ad iniziat. n. 64078	31/12/87
21	64078/CI	ALCATEL ITALIA S.p.A. - Rieti (Ampl. n. 5)						
		Suolo	0					
		Progettazione e direzione lavori	119					
		Opere murarie e assimilate	8.938					
		Macch., impianti e attrezzature	13.328					
		Scorte	8.884					
		TOTALE	31.269	14.974	61	25	536	30/6/91
	TOT. INVESTIMENTI TECNOLOGICI		2.771.928	1.423.086	4.217	677	29.442	

CONTRATTO DI PROGRAMMA MISM/FIAT IN DATA 13/04/1988 - SITUAZIONE CONCLUSIVA
CENTRI E PROGETTI DI RICERCA

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	ONERI COLLAUDO (Lire/milioni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/milioni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGETTO
I		CENTRI DI RICERCA						
	64188/CI	ELASIS - "Alimentazione" n. I in Modugno (Bari)						
		Progett.ne e direzione lavori	0					
		Acquisizione terreno	0					
		Opere civili e impianti	134					
		Imp.ti tecnolo.e specializzati	280					
		Appar., strument.ni e attrez.	3.831					
		TOTALE	4.245	2.991	10	17	67	31/12/93
II	62337/CI	ELASIS - "Telecomunicazioni" n. II in Modugno (Bari)						
		Progett.ne e direzione lavori	0					
		Acquisizione terreno	0					
		Opere civili e impianti	809					
		Imp.ti tecnol. e specializzati	0					
		Appar., strume.ni e attrez.	2.119					
		TOTALE	2.928	2.301	12	19	34	3/4/94
III	58050/CI	ELASIS - "Telecomunicazioni" n. III in						
		Progett.ne e direzione lavori	0					
		Acquisizione terreno	0					
		Opere civili e impianti	2.550					
		Imp.ti tecnol. e specializzati	0					
		Appar., strume.ni e attrez.	1.235				da considerare unitamente ad iniziativa n. 68737/CI	
		TOTALE	3.785	2.953	9	16		31/12/87
III/A	68737/CI	ELASIS - "Telecomunicazioni" Ampl. n. III/A in Cittaducale (Rieti)						
		Prog.ne, direz. lav. e collaudi	3					
		Acquisizione terreno	0					
		Opere civili e impianti	132					
		Imp.ti tecnol. e specializzati	0					
		Appar., strume.ni e attrez.	2.610					
		TOTALE	2.745	1.639	9	15	71	31/12/93
V	63257/CI	ELASIS - "Telecomunicazioni" n.V in						
		Progett.ne e direzione lavori	577					
		Acquisizione terreno	0					
		Sistem.terr. ed indag. geogn.	307					
		Opere civili e impianti	11.366					
		Imp.ti tecnol. e specializzati	0					
		Appar., strume.ni e attrez.	7.274					
		TOTALE	19.524	14.809	29	28	88	31/3/92

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	ONERI COLLAUDO (Lire/milioni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/milioni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGETTO
VII	66687/CI	ELASIS - "Sistemi" n. VII in Pomigliano d'Arco (NA)			oneri da considerare unitamente ad iniziativa n. 6D425/CI del II Piano Progett.le Fiat e n. 66686 (mil.ni 168,6) per l'incarico affidato ad unica commissione			
		Progett.ne e direzione lavori	90					
		Acquisizione terreno	0					
		Opere civili e impianti	0					
		Imp.ti tecnol. e specializzati	236					
		Appar., strument.ni e attrez.	4.182					
		TOTALE	4.508	2.947		17	43	31/12/97
VIII	66686/CI	ELASIS - "Auto" n. VIII in Pomigliano d'Arco (NA)						
		Progetta.ne e direzione lav.	5.280					
		Acquisizione terreno	3.500					
		Opere civili e impianti	38.415					
		Imp.ti tecnol. e specializzati	33.797					
		Appar., strument.ni e attrez.	119.508					
		TOTALE	200.500	137.931		72	209	31/12/97
IX	66267/CI	ELASIS - "MMT" n. IX in Lecce						
		Progett.ne e direz.ne lavori	363					
		Acquisizione terreno	0					
		Opere civili e impianti	6.194					
		Imp.ti tecnol. e specializzati	3.451					
		Appar., strume.ni e attrez.	8.757					
		TOTALE	18.765	14.660	30	28	72	31/12/92
X	68369/CI	ELASIS - "Propulsione Aerospaziali" n. X in Brindisi						
		Proget.ne e direzione lavori	63					
		Acquisizione terreno	483					
		Opere civili e impianti	8.091					
		Imp.ti tecnol. e specializzati	3.935					
		Appar., strum.ni e attrez.	7.620					
		TOTALE	20.192	13.700	27	26	70	31/12/96
		TOTALE CENTRI DI RICERCA	277.192	193.931	126	238	654	

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	ONERI COLLAUDO (Lire/milioni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/milioni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGETTO
		PROGETTI DI RICERCA						
8	48/CI	**ELASIS - "Sistema Pilota" n. 8 in Salerno**						
		Costo del personale	1.706					
		Forma. ed addestr. personale	313					
		Viaggi e missioni	109					
		Beni non durevoli	28					
		Ammortamenti	0					
		Attre. e strumen.di ricerca	1.455					
		Altri materiali	505					
		Consul. e comm. rice. a terzi	1.998					
		Altre prestazioni di terzi	652					
		Brevetti o licenze	0					
		Altri costi	235					
		Spese generali	426					
		TOTALE	7.427	5.942	15	0	0	31/12/95
20	30/CI	**ELASIS - "Software Telecomunicazioni" n. 20 in Modugno (Bari)**						
		Costo del personale	6.817					
		Forma. ed addestr. personale	470					
		Viaggi e missioni	661					
		Beni non durevoli	32					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	276					
		Altri materiali	222					
		Consul. e comm. rice. a terzi	2.082					
		Altre prestazioni di terzi	461					
		Brevetti o licenze	1.419					
		Altri costi	463					
		Spese generali	1.704					
		TOTALE	14.607	11.686	23	0	0	31/12/94
21	32/CI	**ELASIS - "Reti di comunicazione" n. 21 in Rieti**						
		Costo del personale	8.328					
		Forma. ed addestr. personale	89					
		Viaggi e missioni	299					
		Beni non durevoli	38					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	39					
		Altri materiali	113					
		Consul. e comm. rice. a terzi	3.040					
		Altre prestazioni di terzi	216					
		Brevetti o licenze	10.075					
		Altri costi	913					
		Spese generali	2.037					
		TOTALE	25.187	20.150	35	0	0	31/10/92
23		**ELASIS - "Affidabilità componenti autovettura" n. 23 in Pomigliano d'Arco (NA)**						
		Costo del personale	13.498					
		Forma. ed addestr. personale	6.007					
		Viaggi e missioni	762					
		Beni non durevoli	1.514					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	1.014					
		Altri materiali	213					
		Consul. e comm. rice. a terzi	2.861					
		Altre prestazioni di terzi	88					
		Brevetti o licenze	0					
		Altri costi	2					
		Spese generali	3.371					
		TOTALE	29.330	23.464	55	0	0	30/9/96

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	ONERI COLLAUDO (Lire/milioni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/milioni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGETTO
23 bis		ELASIS - "Metodologie di prova per affidabilità" n. 23/bis in Nardò (Lecce)						
		Costo del personale	6.703					
		Forma. ed addestr. personale	854					
		Viaggi e missioni	554					
		Beni non durevoli	382					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	462					
		Altri materiali	121					
		Consul. e comm. rice. a terzi	1.296					
		Altre prestazioni di terzi	0					
		Brevetti o licenze	0					
		Altri costi	17					
		Spese generali	1.676					
		TOTALE	12.065	9.652	26	0	0	31/12/95
24	42/CI	ELASIS - "Sistemi telematici" n. 24 in Rieti						
		Costo del personale	10.285					
		Forma. ed addestr. personale	267					
		Viaggi e missioni	362					
		Beni non durevoli	31					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	0					
		Altri materiali	476					
		Consul. e comm. rice. a terzi	1.615					
		Altre prestazioni di terzi	368					
		Brevetti o licenze	0					
		Altri costi	26					
		Spese generali	2.583					
		TOTALE	16.013	12.810	25	0	0	30/6/94
25		ELASIS - "CIM" n. 25 in Foggia						
		Costo del personale	4.215					
		Forma. ed addestr. personale	961					
		Viaggi e missioni	83					
		Beni non durevoli	9					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	1.573					
		Altri materiali	696					
		Consul. e comm. rice. a terzi	1.275					
		Altre prestazioni di terzi	411					
		Brevetti o licenze	0					
		Altri costi	0					
		Spese generali	1.053					
		TOTALE	10.276	8.221	24	0	0	30/6/95
26	29/CI	ELASIS - "Sistema iniezione Unijet" n. 26 in Modugno (BA)						
		Costo del personale	7.761					
		Forma. ed addestr. personale	346					
		Viaggi e missioni	278					
		Beni non durevoli	203					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	162					
		Altri materiali	720					
		Consul. e comm. rice. a terzi	5.177					
		Altre prestazioni di terzi	478					
		Brevetti o licenze	3.758					
		Altri costi	267					
		Spese generali	1.940					
		TOTALE	21.090	16.872	31	0	0	31/12/93
27	31/CI	ELASIS - "Sistemi Radio" n. 27 in Chieti						
		Costo del personale	22.671					
		Forma. ed addestr. personale	419					
		Viaggi e missioni	490					
		Beni non durevoli	294					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	2.417					
		Altri materiali	1.701					
		Consul. e comm. rice. a terzi	1.613					
		Altre prestazioni di terzi	983					
		Brevetti o licenze	7.511					
		Altri costi	1.109					
		Spese generali	5.666					
		TOTALE	44.874	35.899	46	0	0	30/6/94

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	ONERI COLLAUDO (Lire/milioni)	COMPENSI AGLI ISTITUT (Lire/milioni)	PERSONALE AL 31/12/1997	TERMINE PROGETTO
28	47/CI	**ELASIS - "Sistemi Esperti" n. 28 in Pomigliano d'Arco**						
		Costo del personale	5.359					
		Forma. ed addestr. personale	618					
		Viaggi e missioni	380					
		Beni non durevoli	18					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	0					
		Altri materiali	0					
		Consul. e comm. rice. a terzi	1.555					
		Altre prestazioni di terzi	486					
		Brevetti o licenze	0					
		Altri costi	1.682					
		Spese generali	1.340					
		TOTALE	11.438	9.150	19	0	0	30/6/94
29		**ELASIS - "Innovazione MMT" n. 29 in Lecce**						
		Costo del personale	3.686					
		Forma. ed addestr. personale	45					
		Viaggi e missioni	67					
		Beni non durevoli	164					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	43					
		Altri materiali	701					
		Consul. e comm. rice. a terzi	730					
		Altre prestazioni di terzi	0					
		Brevetti o licenze	0					
		Altri costi	0					
		Spese generali	921					
		TOTALE	6.357	5.086	18	0	0	30/6/94
30		**ELASIS - "Componenti aerospaziali" n. 30 in Brindisi**						
		Costo del personale	10.283					
		Forma. ed addestr. personale	3.851					
		Viaggi e missioni	826					
		Beni non durevoli	325					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	0					
		Altri materiali	1.543					
		Consul. e comm. rice. a terzi	2.308					
		Altre prestazioni di terzi	0					
		Brevetti o licenze	0					
		Altri costi	0					
		Spese generali	2.570					
		TOTALE	21.706	17.365	31	0	0	29/2/96
32		**ELASIS - "Ricerca e sviluppo di un nuovo tipo di veicolo commerciale" n. 32 in Pomigliano d'Arco (NA)**						
		Costo del personale	24.676					
		Forma. ed addestr. personale	16.849					
		Viaggi e missioni	1.624					
		Beni non durevoli	1.375					
		Ammortamenti	0					
		Attrezza. e strum.di ricerca	0					
		Altri materiali	1.873					
		Consul. e comm. rice. a terzi	9.407					
		Altre prestazioni di terzi	177					
		Brevetti o licenze	0					
		Altri costi	1.043					
		Spese generali	6.167					
		TOTALE	63.191	50.552	70	0	0	31/8/97
	TOTALE PROGETTI DI RICERCA		283.561	226.849	-418	0	0	

CONTRATTO DI PROGRAMMA MISM/FIAT IN DATA 13/04/1988 - SITUAZIONE CONCLUSIVA
PROGETTI DI FORMAZIONE

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni) (*)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	ONERI COLLAUDO (Lire/milioni)	TERMINE PROGETTO
1-2-3	02/CI	FIAT AUTO S.p.A. - Cassino, Termoli e Sulmona				
		Costi Stab. Cassino	5.473			
		Costi Stab. Termoli	1.170			
		Costi Stab. Sulmona	680			
		TOTALE	7.323	5.218	14	31/12/90

(*) Progettazione, docenza, costo risorse umane, vitto, alloggio, viaggi.

RIEPILOGO PER CATEGORIA DI SPESA

	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	ONERI COLLAUDO (Lire/milioni)	COMPENSI AGLI ISTITUTI (Lire/milioni)	PERSONALE AL 31/12/1997
INVEST.TI TECNOLOGICI	2.771.928	1.423.086	4.217	677	29.442
CENTRI DI RICERCA	277.192	193.931	126	238	654
PROGETTI DI RICERCA	283.561	226.849	418	0	0
PROGETTI DI FORMAZIONE	7.323	5.218	14	0	0
	3.340.004	**1.849.084**	**4.775**	**915**	**30.096**

98A9262

con la quale è stato approvato il secondo contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Fiat;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1995) di assetto programmatico in fase finale di chiusura del secondo contratto di programma con il gruppo Fiat;

Vista la odierna delibera con la quale questo Comitato ha approvato l'assetto formale di chiusura del primo contratto di programma con il gruppo Fiat, fissando altresì alcuni principi di carattere generale da applicare ai contratti di programma;

Vista la lettera in data 20 aprile 1998, con la quale il gruppo Fiat ha trasmesso la situazione realizzativa conclusiva del piano progettuale, evidenziando per singola iniziativa i dati relativi ad investimenti, oneri per lo stato ed occupazione;

Tenuto conto che nella anzidetta situazione realizzativa conclusiva il gruppo Fiat ha segnalato scostamenti di spesa dovuti a variazioni in corso d'opera per allineamento alle nuove e diverse esigenze produttive ed aggiornamenti tecnologici, pur non superando i limiti di cui all'art. 2 del contratto di programma sottoscritto il 5 novembre 1991 tra il MISM e il gruppo Fiat;

Vista la nota n. 4/3657 del 15 giugno 1998, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata ha sottoposto a questo Comitato la relazione sull'assetto di chiusura del contratto;

Considerato che nei confronti dell'iniziativa denominata «Fenice» concernente la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti, localizzato in Melfi, non potranno essere riconosciute agevolazioni oltre il 31 dicembre 1997, secondo accordi intervenuti con l'Unione europea;

Considerato inoltre che sul piano occupazionale, rispetto ai dati previsti dall'art. 2 del già citato contratto di programma e dalla propria delibera del 20 dicembre 1994, la situazione conclusiva alla data del 31 dicembre 1997 - pur presentando un decremento di 315 addetti rispetto alle 16.492 unità previste complessivamente tra nuova occupazione e salvaguardati - evidenzia il sostanziale rispetto degli impegni contrattuali originariamente previsti, tenuto conto dell'incremento della nuova occupazione rispetto alle previsioni e della riduzione delle unità salvaguardate dovute anche ad esodi volontari e prepensionamento;

Tenuto conto che l'onere per lo Stato, rispetto alla previsione iniziale, è diminuito di 340,860 miliardi di lire e che su tale importo può quindi gravare la spesa di 3,697 miliardi di lire relativa agli oneri per le Commissioni di accertamento di spesa e per le istruttorie bancarie;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto in data 5 novembre 1991 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo Fiat comporta investimenti complessivi per 6.352,737 miliardi di lire ed un onere totale a carico dello Stato per 2.462,837 miliardi secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

(Lire miliardi)

	Investimenti	Onere per lo Stato
Investimenti tecnologici . .	6.083,278	2.236,719
Progetti di formazione . . .	161,662	143,587
Centri di ricerca	50,971	33,373
Progetti di ricerca	56,826	45,461
Commissioni di accertamento		3,135
Istruttoria bancaria		0,562
Totale . . .	6.352,737	2.462,837

Il piano progettuale, nel suo assetto finale, vede un'occupazione complessiva; alla data del 31 dicembre 1997, di 16.177 unità, così composta:

a) 9.210 nuovi addetti, di cui 170 ricercatori rispetto agli 8.020 di cui al precedente aggiornamento;

b) 6.967 salvaguardati rispetto agli 8.472 di cui al precedente aggiornamento.

2. Ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni vengono adottati i criteri generali di cui alla odierna delibera di chiusura del primo contratto di programma Fiat, di cui alle premesse.

3 All'iniziativa denominata «Fenice», concernente la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti, localizzato in Melfi, sono riconosciute le agevolazioni limitatamente alle fatture emesse entro il 31 dicembre 1997, fermo restando l'obbligo di completare detta iniziativa entro il 31 dicembre 1998.

4. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

5. Il predetto Ministero predisporrà altresì per la Commissione europea - Direzione generale IV - entro il 30 settembre 1999 il rapporto finale relativo all'ammontare degli aiuti effettivamente erogati rispetto a quelli autorizzati.

6. La situazione conclusiva del 2° piano progettuale Fiat nel Mezzogiorno è riportata analiticamente nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1998
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 1

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA MISM/FIAT IN DATA 5/11/1991 - SITUAZIONE CONCLUSIVA
A) INVESTIMENTI TECNOLOGICI

N. SCHED	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUTI (Lire/mil.ni)	PERSONALE A REGIME	PERSONALE AL 31/12/97	TERMINE PROGETTO
A1	6A646/CI	SATA S.p.A. - MELFI							
		Suolo	23.235						
		Progettazione e direzione lavori	56.640						
		Opere murarie e assimilate	644.129						
		Opere di infrastruttura specifica	45.166						
		Impianti antinquinamento	38.544						
		Macchinari, impianti e attrezzature	1.728.615						
		Attrezzature in prestito d'uso	40.000						
		Scorte	55.000						
		TOTALE	2.631.329	1.045.453	1.070	100	6.400	6.336	9/11/97
A1/a	6D141/CI	FENICE S.p.A.- MELFI							
		Suolo							
		Progettazione e direzione lavori							
		Opere murarie e assimilate							
		Opere di infrastruttura specifica							
		Impianti antinquinamento							
		Macchinari, impianti e attrezzature							
		Attrezzature in prestito d'uso							
		Scorte							
		TOTALE	50.741	21.804	Ancora da determinare in relazione alla nomina Commissione Collaudo	25	74	0	Importo spese fino al termine progetto, 31/12/1998, lire miliardi 135,8, importo fatture fino al 31/12/97, lire miliardi 50,741
A2	6B362/CI	FMA S.p.A. - PRATOLA SERRA							
		Suolo	6.000						
		Progettazione e direzione lavori	18.995						
		Opere murarie e assimilate	229.404						
		Opere di infrastruttura specifica	12.828						
		Impianti antinquinamento	16.534						
		Macchinari, impianti e attrezzature	1.770.427						
		Attrezzature in prestito d'uso	4.500						
		Scorte	50.000						
		TOTALE	2.108.688	774.352	729	100	1.420	1.390	31/12/97
A3	6D084/CI	FIAT AUTO - TERMINI IMERESE							
		Suolo	0						
		Progettazione e direzione lavori	8.552						
		Opere murarie e assimilate	129.992						
		Opere di infrastruttura specifica	10.483						
		Impianti antinquinamento	29.226						
		Macchinari, impianti e attrezzature	519.412						
		Attrezzature in prestito d'uso	2.534						
		Scorte	0						
		TOTALE	700.199	211.165	347	82	2.809	2.809	31/12/97
A4	6B636/CI	FIAT AUTO - SULMONA							
		Suolo	300						
		Progettazione e direzione lavori	1.538						
		Opere murarie e assimilate	21.285						
		Opere di infrastruttura specifica	2.586						
		Impianti antinquinamento	7.353						
		Macchinari, impianti e attrezzature	296.398						
		Attrezzature in prestito d'uso	540						
		Scorte	0						
		TOTALE	330.000	97.106	138	46	973	973	31/12/97

N. SCHED	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUTI (Lire/mil.ni)	PERSONALE A REGIME	PERSONALE AL 31/12/97	TERMINE PROGETTO
A5	6D140/CI	M. MARELLI MANUFACTURING SAN SALVO (CH)							
		Suolo	0						
		Progettazione e direzione lavori	0						
		Opere murarie e assimilate	2.614					organico stabilimento, situazione complessiva per le due iniziative 6D140 e 6D139	
		Opere di infrastruttura specifica	0						
		Impianti antinquinamento	0						
		Macchinari, impianti e attrezzature	58.520						
		Attrezzature in prestito d'uso	0						
		Scorte							
		TOTALE	61.134	16.684	62	24			31/3/96
A6	6D139/CI	M. MARELLI MANUFACTURING SAN SALVO (CH)							
		Suolo	0						
		Progettazione e direzione lavori	0						
		Opere murarie e assimilate	0						
		Opere di infrastruttura specifica	0						
		Impianti antinquinamento	0						
		Macchinari, impianti e attrezzature	6.281						
		Attrezzature in prestito d'uso	1.703						
		Scorte	0						
		TOTALE	7.984	2.201	23	14	2.185	2.155	31/12/95
A7	6D422/CI	MAGNETI MARELLI - MODUGNO							
		Suolo	0					organico stabilimento, situazione complessiva per le due iniziative 6D422 e 6D423	
		Progettazione e direzione lavori	0						
		Opere murarie e assimilate	2.581						
		Opere di infrastruttura specifica	0						
		Impianti antinquinamento	0						
		Macchinari, impianti e attrezzature	94.690						
		Attrezzature in prestito d'uso	0						
		Scorte	0						
		TOTALE	97.271	28.423	76	31	951	876	31/12/96
A8	6C432/CI	MAGNETI MARELLI CLIMATIZZ. PIANODARDINE (AV)							
		Suolo	0						
		Progettazione e direzione lavori	26						
		Opere murarie e assimilate	1.028						
		Opere di infrastruttura specifica	47						
		Impianti antinquinamento	3.487						
		Macchinari, impianti e attrezzature	27.947						
		Attrezzature in prestito d'uso	450						
		Scorte	0						
		TOTALE	32.985	13.015	47	24	682	707	30/6/96
A10	6D423/CI	MAGNETI MARELLI -MODUGNO							
		Suolo	0						
		Progettazione e direzione lavori	0						
		Opere murarie e assimilate	145					organico stabilimento, situazione complessiva per le due iniziative 6D422 e 6D423	
		Opere di infrastruttura specifica	0						
		Impianti antinquinamento	0						
		Macchinari, impianti e attrezzature	4.513						
		Attrezzature in prestito d'uso	0						
		Scorte	735						
		TOTALE	5.393	1.484	14	8	951	876	31/12/96

N. SCHED	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUTI (Lire/mil.ni)	PERSONALE A REGIME	PERSONALE AL 31/12/97	TERMINE PROGETTO
A11	6D135/CI	LEAR CORP. ITAL. SUD - MELFI							
		Suolo	1.079						
		Progettazione e direzione lavori	451						
		Opere murarie e assimilate	16.620						
		Opere di infrastruttura specifica	495						
		Impianti antinquinamento	296						
		Macchinari, impianti e attrezzature	14.288						
		Attrezzature in prestito d'uso	0						
		Scorte	3.402						
		TOTALE	36.631	14.965	61	23	496	535	31/12/96
A12	6C887/CI	MAGNETI MARELLI - MELFI							
		Suolo	576						
		Progettazione e direzione lavori	211						
		Opere murarie e assimilate	6.823						
		Opere di infrastruttura specifica	0						
		Impianti antinquinamento	0						
		Macchinari, impianti e attrezzature	5.402						
		Attrezzature in prestito d'uso	0						
		Scorte	745						
		TOTALE	13.757	5.448	47	19	74	66	31/12/96
A13	6D488/CI	MAGNETI MARELLI - MORCONE							
		Suolo	0						
		Progettazione e direzione lavori	19						
		Opere murarie e assimilate	940						
		Opere di infrastruttura specifica	0						
		Impianti antinquinamento	0						
		Macchinari, impianti e attrezzature	5.472						
		Attrezzature in prestito d'uso	145						
		Scorte	590						
		TOTALE	7.166	4.619	17	17	148	160	30/4/97
TOTALE INVESTIM. TECNOLOGICI			6.083.278	2.236.719	2.631	513	16.212	(*) 16.007	

(*) Al netto, per l'iniziativa della FMA di Pratola Serra, di 96 persone già esperienziate provenienti da altre unità del Gruppo

CONTRATTO DI PROGRAMMA MISM/FIAT IN DATA 5/11/1991- SITUAZIONE CONCLUSIVA

B) CENTRI DI RICERCA

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUTI (Lire/mil.ni)	PERSONALE A REGIME	PERSONALE AL 31/12/97	TERMINE PROGETTO
		CENTRI DI RICERCA							
B1.1	6D425/CI	ELASIS - POMIGLIANO							
		Suolo	0						
		Progettazione e direzione lavori	300						
		Opére civili e impiantistica	16.700						
		Impianti specifici	1.800						
		Mezzi informatici	15.095						
		Apparecchiature, strumentaz.ni	12.910						
		Laboratorio rumorosità	135						
		Mobili ed arredi	500						
		TOTALE	47.440	30.965	169	34	168	168	31/12/97
B1.2	6D424/CI	ELASIS - MODUGNO							
		Suolo	0						
		Progettazione e direzione lavori	0						
		Opere civili e impiantistica	395						
		Impianti specifici	0						
		Mezzi informatici	0						
		Apparecch., strumentaz.ni, attrezz.	3.136						
		Laboratorio rumorosità	0						
		Mobili ed arredi	0						
		TOTALE	3.531	2.408	8	15	2	2	30/10/97
		TOT. CENTRI DI RICERCA	50.971	33.373	177	49	170	170	

CONTRATTO DI PROGRAMMA MISM/FIAT IN DATA 5/11/1991- SITUAZIONE CONCLUSIVA

C) PROGETTI DI RICERCA

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUTI (Lire/mil.ni)	PERSONALE A REGIME	PERSONALE AL 31/12/97	TERMINE PROGETTO
B 2.1	16/22	ELASIS - MAT. E TECN. INNOV.							
		Costo del personale	4.649						
		Formaz. ed addestr. personale	147						
		Viaggi e missioni	228						
		Beni non durevoli	9						
		Ammortamenti	0						
		Attrezzature e strumentaz.di ricerca	0						
		Altri materiali	50						
		Consulenze e comm. di ricerca a terzi	377						
		Altre prestazioni di terzi	5						
		Brevetti o licenze	0						
		Altri costi	0						
		Spese generali	1.162						
		TOTALE	6.627	5.302	18	0	0	0	31/8/96
B 2.1	16/26	ELASIS - VETTURA IBRIDA							
		Costo del personale	2.414						
		Formaz. ed addestr. personale	46						
		Viaggi e missioni	157						
		Beni non durevoli	30						
		Ammortamenti	0						
		Attrezzature e strumentaz.di ricerca	236						
		Altri materiali	2.536						
		Consulenze e comm. di ricerca a terzi	199						
		Altre prestazioni di terzi	800						
		Brevetti o licenze	0						
		Altri costi	0						
		Spese generali	603						
		TOTALE	7.021	5.617	25	0	0	0	31/12/97
B 2.1	16/27	ELASIS - RIDUZIONE RUMORE							
		Costo del personale	2.311						
		Formaz. ed addestr. personale	112						
		Viaggi e missioni	163						
		Beni non durevoli	217						
		Ammortamenti	0						
		Attrezzature e strumentaz.di ricerca	0						
		Altri materiali	0						
		Consulenze e comm. di ricerca a terzi	0						
		Altre prestazioni di terzi	323						
		Brevetti o licenze	0						
		Altri costi	733						
		Spese generali	578						
		TOTALE	4.437	3.550	20	0	0	0	30/6/97

N. SCHEDA	N. PROGE.	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI AGLI ISTITUTI (Lire/mil.ni)	PERSONALE A REGIME	PERSONALE AL 31/12/97	TERMINE PROGETTO
B 2.2	16/24	ELASIS - SISTEMI ESPERTI							
		Costo del personale	6.202						
		Formaz. ed addestr. personale	500						
		Viaggi e missioni	450						
		Beni non durevoli	37						
		Ammortamenti	0						
		Attrezzature e strumentaz.di ricerca	0						
		Altri materiali	600						
		Consulenze e comm. di ricerca a terzi	1.349						
		Altre prestazioni di terzi	194						
		Brevetti o licenze	0						
		Altri costi	249						
		Spese generali	1.551						
		TOTALE	11.132	8.905	26	0	0	0	31/12/97
B 2.3	16/23	ELASIS - ALIMENTAZIONE							
		Costo del personale	10.510						
		Formaz. ed addestr. personale	314						
		Viaggi e missioni	728						
		Beni non durevoli	638						
		Ammortamenti	0						
		Attrezzature e strumentaz.di ricerca	238						
		Altri materiali	1.238						
		Consulenze e comm. di ricerca a terzi	1.412						
		Altre prestazioni di terzi	1.220						
		Brevetti o licenze	0						
		Altri costi	0						
		Spese generali	2.628						
		TOTALE	18.926	15.141	39	0	0	0	31/12/96
B 2.4	16/25	ELASIS - TRAFFICO URBANO							
		Costo del personale	3.225						
		Formaz. ed addestr. personale	632						
		Viaggi e missioni	116						
		Beni non durevoli	47						
		Ammortamenti	0						
		Attrezzature e strumentaz.di ricerca	113						
		Altri materiali	452						
		Consulenze e comm. di ricerca a terzi	2.702						
		Altre prestazioni di terzi	588						
		Brevetti o licenze	0						
		Altri costi	0						
		Spese generali	808						
		TOTALE	8.683	6.946	26	0	0	0	30/6/97
		TOT. PROGETTI DI RICERCA	56.826	45.461	154	0	0	0	

CONTRATTO DI PROGRAMMA MISM/FIAT IN DATA 5/11/1991 - SITUAZIONE CONCLUSIVA
D) PROGETTI DI FORMAZIONE

N. SCHEDA	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni) (*)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO
C.1	SATA - MELFI	102.700	92.430	75	9/11/97
C.2	FMA - PRATOLA SERRA	44.886	40.397	62	31/12/97
C.3	FIAT AUTO - TERMINI IMERESE	2.373	1.661	5	31/12/93
C.4	FIAT AUTO - SULMONA	1.401	981	4	31/12/93
C.5-C.6	I. MAGNETI MARELLI - S. SALVO	2.883	2.141	7	31/12/97
C.7-C.10	MAGNETI MARELLI - MODUGNO	4.417	3.375	9	31/12/96
C.8	BORLETTI CLIM. - PIANOD.NE	498	348	2	31/12/95
C.11	MELFI-LEAR	1.531	1.378	5	31/12/95
C.12	MAGN.MAR. - MELFI	973	876	4	31/12/95
	TOTALE	161.662	143.587	173	

(*) Progettazione, docenza, costo risorse umane, vitto, alloggio, viaggi.

RIEPILOGO PER CATEGORIA DI SPESA

	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARI (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI GLI ISTITU (Lire/mil.ni)	PERSONALE A REGIME	PERSONALE AL 31/12/97
A) INVESTIMENTI TECNOLOGICI	6.083.278	2.236.719	2.631	513	16.212	16.007
B) CENTRI DI RICERCA	50.971	33.373	177	49	170	170
C) PROGETTI DI RICERCA	56.826	45.461	154	0	0	0
D) FORMAZIONE	161.662	143.587	173	0	0	0
TOTALE GENERALE	6.352.737	2.459.140	3.135	562	16.382	16.177

CONTRATTO DI PROGRAMMA MISM/FIAT IN DATA 5/11/1991 - SITUAZIONE CONCLUSIVA
D) PROGETTI DI FORMAZIONE

N. SCHEDA	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI COLLAUDO (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO
C.1	SATA - MELFI				
	Analisi, progettazione corsi, docenza	33.031			
	Materiale didattico	7.806			
	Personale di struttura	3.294			
	Reddito allievi	52.589			
	Spese generali	5.980			
	TOTALE	102.700	92.430	75	9/11/97
C.2	FMA - PRATOLA SERRA				
	Analisi, progettazione corsi, docenza	15.750			
	Materiale didattico	3.463			
	Personale di struttura	1.548			
	Reddito allievi	21.361			
	Spese generali	2.764			
	TOTALE	44.886	40.397	62	31/12/97
C.3	FIAT AUTO - TERMINI IMERESE				
	Analisi, progettazione corsi, docenza	625			
	Materiale didattico	83			
	Personale di struttura	79			
	Reddito allievi	1.444			
	Spese generali	142			
	TOTALE	2.373	1.661	5	31/12/93
C.4	FIAT AUTO - SULMONA				
	Analisi, progettazione corsi, docenza	483			
	Materiale didattico	0			
	Personale di struttura	0			
	Reddito allievi	792			
	Spese generali	126			
	TOTALE	1.401	981	4	31/12/93
C.5	I. MAGNETI MARELLI - S. SALVO				
	Analisi, progettazione corsi, docenza	809			
	Materiale didattico	0			
	Personale di struttura	0			
	Reddito allievi	2.074			
	Spese generali	0			
	TOTALE	2.883	2.141	7	31/12/97
C.7	MAGNETI MARRELI - MODUGNO				
	Analisi, progettazione corsi, docenza	1.565			
	Materiale didattico	151			
	Personale di struttura	80			
	Reddito allievi	2.480			
	Spese generali	141			
	TOTALE	4.417	3.375	9	31/12/96
C.8	BORLETTI CLIM. - PIANOD.NE				
	Analisi, progettazione corsi, docenza	135			
	Materiale didattico	0			
	Personale di struttura	0			
	Reddito allievi	363			
	Spese generali	0			
	TOTALE	498	348	2	31/12/95
C.11	MELFI-LEAR				
	Analisi, progettazione corsi, docenza	516			
	Materiale didattico	47			
	Personale di struttura	55			
	Reddito allievi	827			
	Spese generali	86			
	TOTALE	1.531	1.378	5	31/12/95
C.12	MAGN.MAR. - MELFI				
	Analisi, progettazione corsi, docenza	304			
	Materiale didattico	26			
	Personale di struttura	31			
	Reddito allievi	563			
	Spese generali	49			
	TOTALE	973	876	4	31/12/95
	TOTALE	161.662	143.587	173	

RIEPILOGO PER CATEGORIA DI SPESA

	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	ONERI . COLLAUDO (Lire/mil.ni)	COMPENSI GLI ISTITU (Lire/mil.ni)	PERSONALE A REGIME	PERSONALE AL 31/12/97
A) INVESTIMENTI TECNOLOGICI	6.083.278	2.236.719	2.631	513	16.212	16.007
B) CENTRI DI RICERCA	50.971	33.373	177	49	170	170
C) PROGETTI DI RICERCA	56.826	45.461	154	0	0	0
D) FORMAZIONE	161.662	143.587	173	0	0	0
TOTALE GENERALE	6.352.737	2.459.140	3.135	562	16.382	16.177

98A9263

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 ottobre 1998.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 21 aprile 1998 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 27 ottobre 1998 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 5,00 per cento al 4,00 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 4,25 per cento al 3,75 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 27 ottobre 1998 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 5,00 per cento al 4,00 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1998

Il Governatore: FAZIO

98A9431

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 1998.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio assicurativo, che costituisce effetto di cessione del ramo d'azienda, della succursale in Spagna (Delegacion para Espana) della Assicurazioni Generali S.p.a. alla società La Estrella S.A. de Seguros y Reaseguros, con sede in Madrid. (Provvedimento n. 1012).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la delibera in data 5 maggio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ha deciso di procedere alla chiusura della succursale spagnola della società;

Vista l'istanza in data 16 giugno 1998 con la quale la Assicurazioni Generali S.p.a. ha chiesto a questo Istituto di approvare, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995, le deliberazioni e le condizioni del trasferimento di tutti gli attivi e passivi concernenti il portafoglio assicurativo assunto in Spagna tramite la propria succursale di Madrid (Delegaciòn para Espana), con sede in Paseo de la Castellana 130, alla controllata La Estrella S.A. de Seguros y Reaseguros con sede legale in Gran Via n. 7, 28013 Madrid (Spagna);

Visto il contratto di trasferimento del portafoglio di cui trattasi, stipulato tra Assicurazioni Generali S.p.a. e La Estrella S.A. de Seguros y Reaseguros in data 30 giugno 1998;

Visti i provvedimenti in data 16 luglio 1998 con i quali la Direccion General de Seguros - Ministerio de Economia y Hacienda ha autorizzato la società La Estrella S.A. de Seguros y Reaseguros all'esercizio dei rami 15 (Cauzione) e 17 (Tutela giudiziaria);

Vista la lettera pervenuta in data 12 ottobre 1998, con la quale la Direccion General de Seguros - Ministerio de Economia y Hacienda ha attestato che la società cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità ed ha espresso parere favorevole al trasferimento;

Ritenuto, quindi, che per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 64, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 174/1995 e 75, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n, 174 e dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento di tutti gli attivi e passivi del portafoglio assicurativo, che costituisce effetto di conferimento di ramo d'azienda, rappresentato dalla succursale di Madrid (Delegaciòn para Espana), con sede in Paseo de la Castellana 130, alla controllata La Estrella S.A. de Seguros y Reaseguros con sede legale in Gran Via n. 7, 28013 Madrid (Spagna).

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dal 30 giugno 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A9264

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'INA S.p.a. (Provvedimento n. 1013).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, istitutiva dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante la trasformazione in società per azioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA S.p.a.);

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dell'INA S.p.a. tenutasi in data 29 luglio 1998 nel corso della quale è stata approvata la modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: 5 (capitale, azioni, obbligazioni), 12 (convocazione dell'assemblea e termini per l'approvazione del bilancio), 19 (convocazione del consiglio di amministrazione e modalità di svolgimento delle riunioni), 23 (modalità dell'informativa al collegio sindacale), 28 (criteri di nomina e poteri del collegio sindacale);

Dispone:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 12, 19, 23 e 28 dello statuto dell'INA S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A9318

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE - NAPOLI

DECRETO 15 settembre 1998.

Modificazione al regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, concernente il riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6, 7, 8, e 17;

Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli emanato con decreto del direttore dell'Osservatorio del 31 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 25 novembre 1995;

Vista la delibera del consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte in data 17 marzo 1998, con la quale è stata apportata una modifica all'art. 5 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Osservatorio;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, Ufficio I, del 28 maggio 1998, n. 765, con la quale è stato comunicato l'avvenuto controllo di legittimità e di merito su detta modifica all'art. 5 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Osservatorio senza che siano state formulate osservazioni particolari;

Riscontrato pertanto che, in seguito all'avvenuta approvazione della modifica in oggetto, sussistono le condizioni previste dall'art. 8 della richiamata legge n. 168/1989 per la sua emanazione e pubblicazione;

Decreta:

L'art. 5 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli viene modificato e integrato inserendo il comma 4 che recita:

«Al consiglio direttivo è dato mandato di determinare l'indennità di funzione da attribuire al direttore dell'Osservatorio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio».

Napoli, 15 settembre 1998

Il direttore: CAPACCIOLI

98A9265

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 27 ottobre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardante i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 331 del 2 dicembre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 2 dell'8 gennaio 1998.

98A9319

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Norme di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

La Commissione, con proprio regolamento in corso di perfezionamento, e la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* CEE è prevista per il 29 ottobre 1998, ha disposto le modalità di applicazione del nuovo regime di importazione delle banane nella Comunità.

Dato che la nuova normativa modifica sostanzialmente la precedente disciplina, si ritiene opportuno portare a conoscenza degli Operatori interessati i principali elementi innovativi e le modalità di partecipazione alla ripartizione dei contingenti.

A) CATEGORIE DI OPERATORI

Sono riconosciute due categorie di Operatori: gli Operatori Tradizionali e gli Operatori Nuovi Arrivati, che partecipano alla ripartizione dei contingenti tariffari ed alla importazione delle banane tradizionali ACP nella misura rispettiva del 92% e dell'8%.

1) *Operatori tradizionali.*

Sono considerati Operatori Tradizionali quelli stabiliti nella Comunità nel periodo di riferimento che all'atto della richiesta di registrazione del loro *status* hanno importato effettivamente, operando in proprio, un quantitativo minimo di banane originarie dei Paesi Terzi e/o ACP di 100 tonnellate in uno degli anni del periodo di riferimento. Se l'importazione riguarda esclusivamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm, la quantità minima è ridotta a 20 tonnellate.

Per le importazioni da realizzare nel 1999 il periodo di riferimento è costituito dal triennio 1994/1996.

2) *Operatori nuovi arrivati.*

Sono considerati Operatori nuovi arrivati quelli stabiliti nella Comunità e che all'atto della richiesta di registrazione:

hanno esercitato una attività commerciale quali importatori nel settore degli ortofrutticoli freschi dei capitoli 7 e 8, o dei prodotti del capitolo 9 purché siano state effettuate anche delle importazioni dei capitoli 7 e 8, per proprio conto ed in modo autonomo, in uno dei tre anni che precedono l'anno per il quale è avanzata la domanda di registrazione del loro *status*;

e che hanno realizzato delle importazioni di un valore dichiarato in dogana uguale o superiore a 400.000 Ecu nel periodo su indicato.

B) REGISTRAZIONI ANNUALI

Sia gli Operatori Tradizionali che i Nuovi Arrivati devono presentare alle Autorità Nazionali Competenti (per l'Italia la domanda va indirizzata a questo Ministero - D.G. Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi - Divisione II) una domanda di registrazione entro il 30 giugno di ogni anno.

La domanda di registrazione può essere presentata in un solo Stato Membro dell'Unione Europea.

1) *Operatori tradizionali.*

Nella domanda devono indicare le quantità di banane effettivamente importate in ciacun anno del periodo di riferimento e i seguenti documenti giustificativi, che devono essere allegati all'istanza:

copia dei certificati di importazione utilizzati;

documenti comprovanti il pagamento del dazio.

2) *Operatori nuovi arrivati.*

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

certificato di iscrizione e vigenza C.C.I.A.;

certificati di importazione utilizzati (nel caso di prodotti non soggetti a tale obbligo saranno presentate le relative bolle doganali) in uno dei tre anni di riferimento;

attestazione di un esperto contabile indipendente certificante la realizzazione di importazioni per il valore di 400.000 ECU o copia delle dichiarazioni di importazioni presentate in dogana.

Unitamente alla domanda di registrazione gli Operatori Nuovi Arrivati devono presentare una domanda di assegnazione annua.

Sotto pena di irricevibilità tale domanda di assegnazione:

non può indicare un quantitativo superiore al 10% del quantitativo globale assegnato annualmente agli Operatori Nuovi Arrivati;
deve essere assistita da una cauzione di ammontare pari a 18 Ecu per tonnellata richiesta (la durata di tale cauzione deve essere di due anni).

Tale cauzione garantisce l'obbligo di richiedere i certificati di importazione a concorrenza dell'assegnazione annua concessa e di importare effettivamente il quantitativo assegnatogli.

La Commissione determina la quantità annua da assegnare a ciascun Operatore Nuovo Arrivato secondo l'art. 9.3 del regolamento in questione.

Per ottenere il rinnovo della registrazione l'Operatore Nuovo Arrivato deve fornire la prova che ha ettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50% del quantitativo assegnatogli per l'anno in corso.

Le domande di rinnovo devono essere inoltrate ogni anno entro il 30 settembre.

Un Operatore Nuovo Arrivato può, a richiesta, acquisire la qualifica di Operatore Tradizionale se soddisfa le condizioni richieste per tale categoria allo scadere di un periodo di tre anni di attività dalla data della prima registrazione.

La relativa domanda deve essere presentata entro i termini e con le modalità previste per la categoria degli Operatori Tradizionali.

C) DISPOSIZIONI COMUNI

1) Possono essere registrati come Operatori Tradizionali o Nuovi Arrivati anche associazioni di Operatori se gli associati soddisfano congiuntamente le condizioni fissate dal regolamento e sono conformi alla legislazione nazionale.

L'Associazione subentra a ciascuno dei membri nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi.

2) Il mancato rispetto dell'obbligo di registrazione in un solo Stato Membro comporta l'irricevibilità di qualsiasi domanda di registrazione presentata, nonché l'annullamento, secondo il caso, dei quantitativi di riferimento o dell'assegnazione annuale eventualmente già concessi.

Tale inosservanza comporta inoltre il divieto di presentare nuove domande durante l'anno successivo alla constatazione dell'irregolarità.

D) - MODALITÀ DI RILASCIO DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE

Si rimanda a quanto indicato negli articoli dal 14 al 22 del regolamento, dal momento che non vi è nulla di nuovo rispetto alla prassi attuale (Reg. (CEE) 1442/1993 e Reg. (CE) 478/1995).

E) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per il 1999 le domande di registrazione sia degli Operatori Tradizionali che dei Nuovi Arrivati, devono essere presentate entro il 13 novembre 1998.

La domanda non è ricevibile se non è accompagnata:

a) per gli Operatori Tradizionali:

i) dall'indicazione dei quantitativi totali di banane effettivamente importate in ciascuno degli anni di riferimento 1994-1996 e dell'indicazione dei numeri di tutti i titoli e relativi estratti utilizzati per queste importazioni;
ii) da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi del pagamento dei dazi, conformemente all'art. 5, paragrafo 3, lettera *b)*;

b) per i Nuovi Arrivati:

i) da una domanda di assegnazione annua presentata conformemente all'art. 9, paragrafo 1;
ii) da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi richiesti, conformemente all'art. 8, paragrafo 1.

Gli Operatori interessati conservano a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti giustificativi sopra menzionati per consentire le verifiche ed i controlli richiesti da tali autorità.

Gli Operatori sia Tradizionali che Nuovi Arrivati, sulla base della quota loro assegnata e comunicata entro il 10 dicembre 1998, devono inoltrare dal 14 al 16 dicembre la domanda o le domande dei titoli di importazione nello Stato Membro in cui hanno presentato la domanda di registrazione.

La domanda o le domande dei titoli inoltrate da un Operatore sono ricevibili soltanto se riguardano, globalmente, un quantitativo non superiore:

a) al 26% del quantitativo di riferimento per un Operatore Tradizionale;

b) al 26% dell'assegnazione annua per un Nuovo Arrivato.

I titoli di importazione sono rilasciati entro il 31 dicembre 1998, per l'immissione in libera pratica a partire dal 1° gennaio 1999.

Il direttore generale: GERBINO

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti tariffari e del quantitativo tradizionale ACP.

Contingenti tariffari (articolo 18, paragrafi 1 e 2 del Reg. 1637/98) − 2.200.000 t/353.000 t

Ecuador	26.17%
Costa Rica	25.61%
Colombia	23.03%
Panama	15.76%
Totale parziale	90.57%
Altri	9.43%

Quantitativo tradizionale ACP : 857.700 tonnellate.

ALLEGATO II

Fac simili domande di registrazione per l'anno 1999

OPERATORI TRADIZIONALI

On. Ministero del commercio con l'estero - D.G. politica commerciale e gestione regime scambi - Div. II - ROMA

Oggetto: Domanda di registrazione quale Operatore tradizionale.

La ditta ....
con sede in .... via ....
P. IVA ....

Chiede

di essere registrata quale operatore tradizionale al fine di importare nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP.

A tale scopo dichiara:

1) di essere stabilita nella Comunità nel periodo 94/96 e di esserlo tuttora;

2) di avere effettuato nel periodo di riferimento 94/96 le seguenti importazioni di banane nella Comunità:

anno 1994 totale tonnellate;

anno 1995 totale tonnellate;

anno 1996 totale tonnellate.

Dichiara inoltre che tutta la documentazione attestante i requisiti sopra indicati è a disposizione per eventuali controlli delle autorità competenti, presso la propria sede.

Si impegna a non presentare analoga domanda in altro Stato membro.

Si allegano gli elenchi riepilogativi delle importazioni sopra citate:

ALLEGATO

Anno 1994

Certificato n.	Quantità	Bolla doganale	Quantità
Estratto n.		o altra doc. comprovante pagamento dazio	

Anno 1995

Certificato n.	Quantità	Bolla doganale	Quantità
Estratto n.		o altra doc. comprovante pagamento dazio	

Anno 1996

Certificato n.	Quantità	Bolla doganale	Quantità
Estratto n.		o altra doc. comprovante pagamento dazio	

OPERATORI NUOVI ARRIVATI

On. Ministero del commercio con l'estero - D.G. politica commerciale e gestione regime scambi - Div. II - ROMA

Oggetto: Domanda di registrazione quale Operatore nuovo arrivato

La ditta .... con sede in .... via ....
P. IVA ....

Chiede

di essere registrata quale Operatore nuovo arrivato al fine di importare nel quadro dei contigenti tariffari e delle banane tradizionali ACP.

A tale scopo dichiara:

1) di essere stabilito nella Comunità con l'iscrizione alla camera di commercio di .... ;

2) di aver esercitato un'attività di importatore nel settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti del capitolo 9 della nomenclatura tariffaria combinata, a suo proprio nome e conto, durante uno degli anni del triennio 96-97-98.

3) di avere effettuato nel triennio 96/98 le importazioni dei prodotti suddetti per un valore dichiarato in dogana pari a 400.000 Ecu, come rilevato dall'attestato dell'esperto contabile indipendente o dalle bollette doganali indicate in allegato.

Dichiara inoltre che tutta la documentazione attestante i requisiti sopra indicati è a disposizione per eventuali controlli della Comunità presso la propria sede.

Si impegna a non presentare analoga domanda in altro Stato membro.

Si presenta contestualmente alla presente richiesta, domanda di assegnazione annua.

Allegato.

Anno 19...

Certificato n. o bolla doganale	Quantità	Valore dichiarato in dogana

OPERATORI NUOVI ARRIVATI

On. Ministero del commercio con l'estero - D.G. politica commerciale e gestione regime scambi - Div. II - ROMA

Oggetto: Domanda di assegnazione annuale per l'anno 1999.

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via ....

Chiede

l'assegnazione di una quantità di banane da importare nell'anno 1999 pari a tonnellate .... (massima quantità richiedibile tonnellate 27.285,600).

A tal fine allega alla presente, prova della costituzione di una cauzione pari a 18 Ecu per ogni tonnellata richiesta.

98A9373

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Vinci con la natura»

I biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Vinci con la natura» appresso indicati sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso il magazzino vendita generi di monopolio di Montefiascone:

Blocchetto biglietti

serie	numero	dal	al
153	086948	000	499
153	086949	000	499
153	086950	000	499
153	086951	000	499
153	086952	000	499
153	086953	000	499
153	086954	000	499
153	086955	000	499
153	086956	000	499
153	086957	000	499
153	088804	000	499
153	088805	000	499
153	088806	000	499
153	088807	000	499
153	088808	000	499
153	088809	000	499
153	088810	000	499
153	088811	000	499
153	088812	000	499
153	088813	000	499
153	086958	000	499
153	086959	000	499
153	086960	000	499
153	086961	000	499
153	086962	000	499
153	086963	000	499
153	086964	000	499
153	086965	000	499
153	086966	000	499
153	086967	000	499
153	088814	000	499
153	088815	000	499
153	088816	000	499
153	088817	000	499
153	088818	000	499
153	088819	000	499
153	088820	000	499
153	088821	000	499
153	088822	000	499
153	088823	000	499

98A9393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Edilizia Kronos» in Montesilvano (Pescara) e nomina del commissario governativo.

Con decreto direttoriale in data 12 ottobre 1998 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa «Edilizia Kronos» a r.l. con sede in Montesilvano (Pescara) costituita il 13 marzo 1983 per rogito notaio Nicola D'Ambrosio ed è nominato commissario governativo, per un periodo di mesi dodici l'avv. Andrea Modesti.

98A9266

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 ottobre 1998

Dollaro USA	1633,73
ECU	1943,81
Marco tedesco	989,24
Franco francese	295,04
Lira sterlina	2746,63
Fiorino olandese	877,12
Franco belga	47,952
Peseta spagnola	11,645
Corona danese	260,18
Lira irlandese	2464,65
Dracma greca	5,847
Escudo portoghese	9,650
Dollaro canadese	1055,86
Yen giapponese	13,750
Franco svizzero	1211,52
Scellino austriaco	140,60
Corona norvegese	222,28
Corona svedese	212,75
Marco finlandese	325,32
Dollaro australiano	1011,28

98A9432

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997 pubblicato ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRESIDIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	D.F.800.5.2312.3526.275	01/07/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	BIOCID SPRAY	15706	no	si
1	D.F.800.5.2312.3526.275	01/07/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	LIDER	10685	no	si
2	D.F.800.5.3320.276	01/07/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMA G INSETTICIDA	7630	no	si
3	D.F.800.5.93.277	02/07/97	MASTAVIT Gmbh	MASTA-KILL	18154	si	no
4	D.F.800.5.2694.278	08/07/97	ICEFOR SpA	BROMOSEPT 10	16833	no	si
5	D.F.800.5.2927.279	08/07/97	COMAS srl	RODICID	8090	no	si
6	D.F.800.5.2929.280	08/07/97	COMAS Srl	NECATOX	8088	no	si
7	D.F.800.5.2928.281	08/07/97	COMAS Srl	CLORAMID	5718	no	si
8	D.F.800.5.496.282	08/07/97	BAYER SpA	STOP MOSCHE E ZANZARE	7065	no	si
9	D.F.800.5.3204.283	08/07/97	UNILEVER ITALIA SpA	LYSOFORM CASA	17935	no	si
10	D.F.800.5.88.284	08/07/97	BAYER SpA	STOP SCARAFAGGI E FORMICHE	8142	no	si
11	D.F.800.5.263.285	09/07/97	ABBOTT LABS	AUSZYME MC DYNAMIC	18155	si	no
12	D.F.800.5.167.286	10/07/97	BAYER SpA	SOLFAC POLVERE SCARAFAGGI E FORMICHE	18140	si	no
13	D.F.800.5.3922.287	15/07/97	JOHNSON WAX SpA	JOHNSON DISINFETTANTE	18156	si	no
14	D.F.800.5.1073.288	17/07/97	BIOMERIEUX S.A.	VIDAS HIV ANTI-P24	18157	si	no
15	D.F.800.5.3922.289	21/07/97	JOHNSON WAX SpA	RAID ANTIZANZARE PORTATILE	18158	si	no
16	D.F.800.5.3301.3303.290	22/07/97	AZF AGRICOLTURA Srl	RATTINEX	9550	no	si
16	D.F.800.5.3301.3303.290	22/07/97	AZF AGRICOLTURA Srl	RAT FINI SPECIAL	9688	no	si
17	D.F.800.5.3311.291	22/07/97	RELEVI SpA	SPLUFF WC LIQUIDO	16253	no	si
18	D.F.800.5.503.292	22/07/97	DOTT. FORMENTI SpA	FORTECID LIQUIDO	15367	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	BETIMAL	3730	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	BLACARED 5P	7499	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	BLACARED 50 PB	7475	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	DEMOS L 40	6978	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	DEMOS N.F.	11697	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	ETTAC	13382	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	LARVIOL C	3914	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	MALMED 25 PB	7500	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	MALMED L 50	7151	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	MUSCAFID 57	4517	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	OLAN	4801	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	R10	4951	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	RATALL	12754	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	RODITOP	7625	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	SLAM C	3297	no	si
19	D.F.800.5.D5540.293	22/07/97	ISAGRO SpA	TANONE	6042	no	si
20	D.F.800.5.2107.294	23/07/97	DRAGO INDUSTRIALE SpA	DRACLOR x 36	12699	no	si
21	D.F.800.5.2009.295	24/07/97	SWARM S.A.	B401	17938	no	si
22	D.F.800.5.2751.296	28/07/97	ABBOTT LABS	AUSTRIA II 125	17792	no	si
23	D.F.800.5.2282.297	28/07/97	AL-BAAD COMPANY	DAIRY WIPES	18159	si	no
24	D.F.800.5.2488.298	28/07/97	JOHNSON WAX SpA	ASET HABITAT LIQUIDO	18160	si	no
25	D.F.800.5.2489.299	28/07/97	JOHNSON WAX SpA	ASET HABITAT POLVERE	18161	si	no

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG.NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG.NE
26	D.F.800.5.D.93.300	29/07/97	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	BAOMIAO SHAMPOO	16111	no	si
26	D.F.800.5.D.93.300	29/07/97	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	BAOMIAO POLVERE	16112	no	si
26	D.F.800.5.D.93.300	29/07/97	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	BAOMIAO SPRAY	16804	no	si
26	D.F.800.5.D.93.300	29/07/97	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	BROMARAT	13649	no	si
26	D.F.800.5.D.93.300	29/07/97	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	OP 11	13952	no	si
26	D.F.800.5.D.93.300	29/07/97	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	RATINONE	13696	no	si
27	D.F.800.5.3514.301	30/07/97	FARNAM COMPANIES INC.	TRI-TEC 14	17937	no	si
28	D.F.800.5.757.302	30/07/97	ITAL-AGRO sas	INSECTO MC	18162	si	no
29	D.F.800.5.485.303	30/07/97	HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE HBsAG II EIA	17554	no	si
30	D.F.800.5.381.304	30/07/97	HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE ANTI-HCV EIA	18113	no	si
31	D.F.800.5.484.305	30/07/87	HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE ANTI HIV-1/HIV-2 EIA DAGS	16636	no	si
32	D.F.800.5.1759-1758.306	30/07/97	BARRY ITALIA Srl	BARRYCIDAL 30	3139	no	si
32	D.F.800.5.1759-1758.306	30/07/97	BARRY ITALIA Srl	SANIDAL	17590	no	si
33	D.F.800.5.1078.307	17/09/97	Dr. TEZZA Srl	RODENTDIF	18164	si	no
34	D.F.800.5.1074.308	17/09/97	Dr. TEZZA Srl	RODENTBROD	18165	si	no
35	D.F.800.5.1075.309	17/09/97	Dr. TEZZA Srl	RODENTCLOR	18166	si	no
36	D.F.800.5.1079.310	17/09/97	Dr. TEZZA Srl	ROTENTBROM	18167	si	no
37	D.F.800.5.1324.311	16/09/97	GUABER Srl	VAPE TECNO DISINFESTANTE	4469	no	si
38	D.F.800.5.654.312	18/09/97	ALFAMED	FRISKIES PRO CONTROL	18028	no	si
39	D.F.800.5.42-43-41.313	18/09/97	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA	NEO BIALCOL SOAP CON IRGASAN	18096	no	si
39	D.F.800.5.42-43-41.313	18/09/97	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA	NEO BIALCOL GEL	18094	no	si
39	D.F.800.5.42-43-41.313	18/09/97	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA	NEO BIALCOL	18095	no	si
40	D.F.800.5.3862.314	18/09/97	ITAL-AGRO sas	KENOVAX	15423	no	si
41	D.F.800.5.1664.315	18/09/97	MUREX BIOTECH LIMITED	ICE HIV 1.0.2	18168	si	no
42	D.F.800.5.D.227.316	23/09/97	ALFA WASSERMANN SpA	DERMOPUR GEL	9607	no	si
42	D.F.800.5.D.227.316	23/09/97	ALFA WASSERMANN SpA	DERMOPUR CREMA	9618	no	si
42	D.F.800.5.D.227.316	23/09/97	ALFA WASSERMANN SpA	ZIR	7757	no	si
43	D.F.800.5.3203.317	23/09/97	UNILEVER ITALIA SpA	SACTIMED SPRAY	16646	no	si
44	D.F.800.5.3199.318	23/09/97	UNILEVER ITALIA SpA	SACTIMED I SINALD	16560	no	si
45	D.F.800.5.365.319	23/09/97	GEDIS Srl	PANSEPTIL	14580	no	si
46	D.F.800.5.1593.320	23/09/97	GEDIS Srl	TRISEPTIL	14100	no	si
47	D.F.800.5.615.321	23/09/97	BAYER SpA	BAYGON GENIUS	9142	no	si
48	D.F.800.5.425.322	23/09/97	BAYER SpA	BAYGON PIASTRINE N	15107	no	si
49	D.F.800.5.311.323	24/09/97	ERREGI Srl	RODIPLUS	18169	si	no
50	D.F.800.5.361.324	24/09/97	ZENECA Ltd	RATAK	10450	no	si
51	D.F.800.5.1155.325	25/09/97	BERGEN Srl	FULMINE SCARAFAGGI E FORMICHE	16232	no	si
52	D.F.800.5.2601-3945.326	25/09/97	ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA	ANASET SCHIUMA	17683	no	si
52	D.F.800.5.2601-3945.326	25/09/97	ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA	ANASET BUSTINE	17684	no	si
53	D.F.800.5.1329.327	25/09/97	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND Srl	BOCARATON	18163	si	no
54	D.F.800.5.863.328	01/10/97	SARALEE/D.E. ITALY SpA	INSETTICIDA SPAM SUPER	5412	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	DURSBAN 4 E	6990	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	DURSBAN 120 E	13783	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	NURELLE 25 EC	13782	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	NURELLE 50/500 EC	13608	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	NURELLE 50 EC	13780	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	DURSBAN CASA	15839	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	RELDAN 2 E	10452	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	EMPIRE 20	17282	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	GETT	17760	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	Nr REG.NE	I.A. REG.	MODIFICA ALLA REG.NE
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	DURSBAN MICRO	15451	no	si
55	D.F.800.5.1456.329	06/10/97	DOWELANCO B.V.	REDALCY EC	13289	no	si
56	D.F.800.5.2273.330	06/10/97	MORO Sas di DE BASTIANI ELIANA & C.	CRISTIAN'S NEO D.B.Z.	15731	no	si
57	D.F.800.5.1336.331	06/10/97	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SpA	CAMBRIDGE BIO TECH HIV-1 WESTERN BLOT KIT	15840	no	si
57	D.F.800.5.1336.331	06/10/97	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SpA	AMERLITE HBsAg II ASSAY	17951	no	si
57	D.F.800.5.1336.331	06/10/97	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SpA	ORTHO HBsAg ELISA TEST SYSTEM 3	17538	no	si
57	D.F.800.5.1336.331	06/10/97	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SpA	CHIRON RIBA HIV-1/HIV-2 SIA	16172	no	si
57	D.F.800.5.1336.331	06/10/97	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SpA	CHIRON RIBA HCV SIA 3.0	17725	no	si
57	D.F.800.5.1336.331	06/10/97	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SpA	ORTHO HCV 3.0 ELISA TEST SYSTEM (SAVe)	17724	no	si
58	D.F.800.5.3136.332	07/10/97	HERBERTS PLASTOCOAT Srl	FUNGISTOL	11746	no	si
59	D.F.5.269.333	09/10/97	BAYER SpA	HYGIENIST PRONTO	15875	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	DELTRIN 2,5	16265	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	DIRION 50	11342	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	SOCHITRION 50/E.C.	12370	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	FENOCIDE 800	15241	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	WACIP 1.000	15233	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	M.G/55	15239	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	DELTATRIN FLOW 2,5	16264	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	PIRETRÒ 714	15317	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	ROMAL /65	10466	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	ZATOX 11/E.C.	12430	no	si
60	D.F.800.5.D.619.334	14/10/97	FER.BI Snc	RATTICIDA WARFIN	9843	no	si
61	D.F.800.5.132.335	14/10/97	ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS Inc.	ORTHO HCV 3.0 ELISA TEST SYSTEM WITH ENHANCED SAVE	17724	no	si
62	D.F.800.5.549.336	20/10/97	BAYER SpA	SOLFAC ESCA FORMICHE	18170	si	no
63	D.F.800.5.5288D-5286D.337	21/10/97	MEDICAL JET Srl	WESCODYNE	4096	no	si
63	D.F.800.5.5288D-5286D.337	21/10/97	MEDICAL JET Srl	WESCODYNE CCT	8479	no	si
64	D.F.800.5.549.338	21/10/97	BAYER SpA	STOP PIASTRINE	10113	no	si
65	D.F.800.5.5189D-339	21/10/97	GUIDO TAZZETTI & C. SpA	BISTERIL	3493	no	si
65	D.F.800.5.5189D-339	21/10/97	GUIDO TAZZETTI & C. SpA	DECASTERIL	3494	no	si
65	D.F.800.5.5189D-339	21/10/97	GUIDO TAZZETTI & C. SpA	NEO-MUSCARION	8595	no	si
65	D.F.800.5.5189D-339	21/10/97	GUIDO TAZZETTI & C. SpA	IODAINE	16562	no	si
65	D.F.800.5.5189D-339	21/10/97	GUIDO TAZZETTI & C. SpA	CREOFENOLINA	17448	no	si
66	D.F.800.5.1013.340	22/10/97	UNILEVER ITALIA SpA	TASKI DS 2000	13234	no	si
66	D.F.800.5.1013.340	22/10/97	UNILEVER ITALIA SpA	AYTOX	10000	no	si
66	D.F.800.5.1013.340	22/10/97	UNILEVER ITALIA SpA	SU 321	10537	no	si
67	D.F.800.5.167.341	23/10/97	BAYER SpA	SOLFAC POLVERE SCARAFAGGI E FORMICHE	18140	no	si
68	D.F.800.5.1927.342	23/10/97	HENKEL SpA	FERRODOR 232	14709	no	si
69	D.F.800.5.3207.343	24/10/97	UNILEVER ITALIA SpA	SACTIMED I PRONTO	14983	no	si
70	D.F.800.5.1928.344	24/10/97	HENKEL SpA	FERRODOR 2/200	14707	no	si
71	D.F.800.5.310.345	04/11/97	KOLLANT SpA	PITRAN K	18171	si	no
72	D.F.800.5.1719.346	04/11/97	AMUCHINA SpA	AMUJOD	18172	si	no
73	D.F.800.5.2095.3319.347	04/11/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	SEPTI SAVON MEDICAL	17107	no	si
73	D.F.800.5.2095.3319.347	04/11/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMASTERIL SOFT	1263	no	si
74	D.F.800.5.1343.348	11/11/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMAFORM T.S.C.	17428	no	si
74	D.F.800.5.1343.348	11/11/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	SEPTALDEIDE	16576	no	si
74	D.F.800.5.1343.348	11/11/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMA SOAP MEDICAL	17106	no	si
74	D.F.800.5.1343.348	11/11/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	FADION	8327	no	si
74	D.F.800.5.1343.348	11/11/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMA G DISINFETTANTE	12382	no	si
74	D.F.800.5.1343.348	11/11/97	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMASTERIL ALCOOL	17105	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG.NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG.NE
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	BLIZRAT	12856	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	CIAORAT	12724	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	FENARAT ESCA TOPICIDA	15252	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	FENOCID 20	13773	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	FENOCID VB	13304	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	GERMICID 20	13634	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	GERMICID V	13302	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	GERMICID VB	13635	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	GRANORAT	12725	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	JODOCID 20	13657	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	JODOCID V	13545	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	MIN 50	13541	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	MINDI	13543	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	PIASTRINA ZANZARIFUGA KILLER MAT	13309	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	PYBUTRIN C5	13307	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	PYBUTRIN C10	13310	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	PYBUTRIN C15	13311	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	RAT KAT	13540	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	RATTOBANG	12727	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	TERBUTIN	13305	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	TOPIN	9768	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	TOPIN 2B	13799	no	si
75	D.F.800.5.2218.349.	12/11/97	INDUSTRIALCHIMICA Srl	TUTTIRAT	12726	no	si
76	D.F.800.IX.95.350	12/11/97	ASCOR CHIMICI Srl	SANITECH	18173	si	no
77	D.F.800.5.177.351	12/11/97	JOHNSON WAX SpA	RAID CONTROLLER SCHIUMA	12055	no	si
78	D.F.800.5.52.352	13/11/97	COLKIM Srl	BROCUM	14352	no	si
79	D.F.800.5.3816.353	18/11/97	ARTSANA SpA	NUOVO ZANZA STOP	14774	no	si
80	D.F.800.5.649.354	18/11/97	BAYER SpA	BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE POLVERE	4522	no	si
81	D.F.800.5.3428.355	18/11/97	ESOFORM Srl	ESOKLIN LOZIONE INSETTIFUGA	13617	no	si
82	D.F.800.IX.498.356	20/11/97	BAYER SpA	BAYCIDAL WP 25	17895	no	si
83	D.F.800.5.1622.357	18/11/97	ZAPI SpA	CIPEKIL ESCA	14764	no	si
84	D.F.800.5.1636.358	20/11/97	ZAPI SpA	MOSCACID	17899	no	si
85	D.F.800.5.1626.359	20/11/97	ZAPI SpA	STER-MINETOR	15143	no	si
86	D.F.800.5.1623.360	20/11/97	ZAPI SpA	CUMAKIL	16318	no	si
87	D.F.800.5.1594.361	20/11/97	GEDIS Srl	FERRISEPTIL	15920	no	si
88	D.F.800.5.863.362	20/11/97	SARA LEE/D.E. ITALY	SPIRA INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE	5412	no	si
89	D.F.800.5.4105.363	20/11/97	DOTT. GABRIELE DE GREGORIIS	CREOLTINA	7281	no	si
90	D.F.800.5.302.364	21/11/97	ITICHIMICA Srl	ISO-SAN	12190	no	si
91	D.F.800.5.929.365	26/11/97	SHULKE & MAYR ITALIA Srl	PRIMASEPT M	15266	no	si
92	D.F.800.5.1677.366	26/11/97	PRODOTTI FORMENTI Srl	STERILIT	5229	no	si
93	D.F.800.5.1268.367	26/11/97	JOHNSON WAX SpA	RAID TARME	17126	no	si
94	D.F.800.5.4047.368	26/11/97	ABBOTT Labs.	IMX HBsAg	17721	no	si
95	D.F.800.5.231.369	26/1197	ABBOTT Labs.	AXSYM HBsAg	17896	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE TAN ANTIPUNTURA	8413	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE PICK STOP ANTIPUNTURA	8412	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE PICK STOP CREMA	8411	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE PICK STOP SPRAY	8498	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE SCARAFAGGI E FORMICHE	10919	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE MAGIC e	9045	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE MAT E	17051	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	RODITAN CB	13118	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE ZANZARE	7927	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE MOSCHE E ZANZARE	6809	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE ESCA INSETTICIDA PER FORMICHE	18010	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE MAGIC 60 NOTTI	9071	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	RODITAN 9	13116	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE ESCA INSETTICIDA PER SCARAFAGGI "MC"	17943	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE PICK STOP FAZZOLETTI	16391	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE TECNO DISINFESTANTE	4469	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE TAN EMULSIONE INSETTIFUGA	8791	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	SANITY GREY	10836	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	BIO VAPE MOSCHE E ZANZARE	3525	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE PHARM	8400	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE MOSCHE E ZANZARE "S"	9069	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE ESCA INSETTICIDA PER SCARAFAGGI	15135	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE MOSCHE E ZANZARE "M"	9070	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE MAGIC	16688	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE GRANDI AMBIENTI	12325	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE PHARM "E"	9044	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	SULFADAT INSETTICIDA LIQUIDO	13062	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	RATKILLER ZOLLE	10684	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	TOPINAMBUR	12045	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	TRITAN INSETTICIDA LIQUIDO	15236	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE TECNO SCARAFAGGI E FORMICHE	10747	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE POLVERE INSETTICIDA PER SCARAFAGGI E FORMICHE	11727	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	OMIFAN M.Z.	11808	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	PET LINE SCHAMPOO INSETTICIDA PER CANI E GATTI	17846	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	PET LINE POLVERE INSETTICIDA PER CANI E GATTI	17856	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	PET LINE LOZIONE INSETTICIDA PER CANI E GATTI	17855	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	SERAT	10686	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	TOPO-LI-ZAC	9031	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	DITAN POLVERE	10480	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	DITAN LIQUIDO	10482	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	ORIGINAL MAT	9043	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	RODITAN 15	13788	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE POLVERE INSETTICIDA PER SCARAFAGGI "d"	13589	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	NEW VAPE MAT	9073	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	JOLLY MAT	9002	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	MOSQUITO MAT	9902	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE SPIRALI ZANZARIFUGHE	8110	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	ZANZAREX SUPER	8997	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	Y22-1F	9074	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE TERRAZZE E GIARDINI	12328	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	NEW VAPE MAT PHARM	9980	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE MAT ZZZ	9964	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	VAPE MAT PHARM B.S.	9969	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	X18-1F	9039	no	si
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	Y 42 - 1A	9072	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGNE	IA REG.	MODIFICA ALLA REGNE
96	D.F.800.IX.68/ditte.370	27/11/97	GUABER Spa	NEW VAPE MAT	9991	no	si
97	D.F.800.IX.397.371	28/11/97	TAVOLA SpA	ORPHEA PLUS	18174	si	no
98	D.F.800.9.47.372	01/12/97	AGREVO ENVIRONMENTAL HEALTH Limited	AQUAPYBUTHRIN	18147	no	si
99	D.F.800.9.504.373	01/12/97	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA Surl	AQUAPY	18146	no	si
100	D.F.800.9.292.374	01/12/97	ISTITUTO PROFILATTICO IT. TORINO IPIT	IPIT SPRAY	3309	no	si
101	D.F.800.9.138.375	02/12/97	MBS MEDICAL BIOLOGICAL SERVICE	HBs MICROEIA KIT	17720	no	si
102	D.F.800.9.2485.376	02/12/97	CHEMINOVA AGRO A/S	DANAFLY POLVERE 4%	3628	no	si
103	D.F.800.9.375.377	02/12/97	BAYER SpA	BAYTHION EC	7188	no	si
103	D.F.800.9.375.377	02/12/97	BAYER SpA	BAYTICOL 6% E.C.	17527	no	si
103	D.F.800.9.375.377	02/12/97	BAYER SpA	HYGIENIST FORTE	15874	no	si
103	D.F.800.9.375.377	02/12/97	BAYER SpA	HYGIENIST PULIVELOCE WC	13805	no	si
103	D.F.800.9.375.377	02/12/97	BAYER SpA	OTOACARIL	17546	no	si
103	D.F.800.9.375.377	02/12/97	BAYER SpA	SOLFAC EW	13624	no	si
104	D.F.800.9.1640.378	02/12/97	ZAPI SpA	ZOOKIL ESCA	15443	no	si
105	D.F.800.9.2094.379	02/12/97	ZAPI SpA	ZAPIKIL	14761	no	si
106	D.F.800.9.124.380	02/12/97	NESTLE' ITALIANA SpA	K.O. POLVERE ANTIPARASSITARIO PER CANI	10692	no	si
106	D.F.800.9.124.380	02/12/97	NESTLE' ITALIANA SpA	K.O. POLVERE ANTIPARASSITARIO PER UCCELLINI	10691	no	si
106	D.F.800.9.124.380	02/12/97	NESTLE' ITALIANA SpA	K.O. POLVERE ANTIPARASSITARIO PER GATTI	10415	no	si
106	D.F.800.9.124.380	02/12/97	NESTLE' ITALIANA SpA	SUPER SHAMPOO K.O. KNOCK OUT ANTIPARASSITARIO	10883	no	si
106	D.F.800.9.124.380	02/12/97	NESTLE' ITALIANA SpA	FRISKIES POLVERE ANTIPARASSITARIA PER GATTI	15124	no	si
106	D.F.800.9.124.380	02/12/97	NESTLE' ITALIANA SpA	FRISKIES SUPER SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI	15100	no	si
106	D.F.800.9.124.380	02/12/97	NESTLE' ITALIANA SpA	FRISKIES POLVERE ANTIPARASSITARIA PER UCCELLINI	17853	no	si
106	D.F.800.9.124.380	02/12/97	NESTLE' ITALIANA SpA	FRISKIES POLVERE ANTIPARASSITARIA PER CANI	17828	no	si
107	D.F.800.9.491.381	02/12/97	BAYER SpA	ZEFIROL	2271	no	si
108	D.F.800.IX.1302.382	03/12/97	GUABER SpA	DITAN POLVERE	10480	no	si
109	D.F.800.IX.1322.383	03/12/97	GUABER SpA	TOPINAMBUR	12045	no	si
110	D.F.800.9.1435.384	04/12/97	COLKIM Srl	RODIFEN	14354	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	CITROSIL ALCOLICO AZZURRO	3672	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	CITROSIL NUBESAN	3294	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	DETERGIL	5326	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	DIBA SOL	10807	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	CITROSTERIL SAPOMANI	41	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	CITROSTERIL AMBIENTE	14104	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	CITROSIL CASA	14280	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	DIBA PLUS	17658	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	SAPOCITROSIL AZZURRO	3673	no	si
111	D.F.800.9.1295.385	04/12/97	MANETTI-ROBERTS SANITAS SpA	CITROSIL SAPONE DISINFETTANTE	9604	no	si
112	D.F.800.9.1426.386	04/12/97	COLKIM Srl	DERATION	12981	no	si
113	D.F.800.9.1447.387	04/12/97	COLKIM Srl	CLORAT	7577	no	si
114	D.F.800.IX.1274.388	03/12/97	LCS	VAPE MAGIC 60 NOTTI	9071	no	si
115	D.F.800.9.260.389	11/12/97	ATI Srl	FENOSEPTINE	7626	no	si
116	D.F.800.9.439.390	12/12/97	JOHNSON WAX SpA	RAID MOSCHE E ZANZARE	7182	no	si
117	D.F.800.IX.285.391	10/12/97	ICF Srl	CLOREXYDERM	18175	si	no
118	D.F.800.9.107.392	12/12/97	ABBOTT Labs	IMX HIV-1/HIV-2 III PLUS	18021	no	si
119	D.F.800.9.865.393	15/12/97	ABBOTT Labs	AXSYM HCV VERSIONE 3.0	18179	si	no
120	D.F.800.5.549.394	15/12/97	BAYER SpA	HYGIENIST PULIVELOCE WC	13805	no	si
121	D.F.800.IX.3457.395	15/12/97	BAYER SpA	AIR SENTRY	3686	no	si
122	D.F.800.IX.1082.396	16/12/97	NEGI ITALIANA Srl	FLY PLUS	17292	no	si
123	D.F.800.9.3038.397	16/12/97	BAIERSDORF SpA	NEO HANSAPLAST	11570	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG.NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG.NE
124	D.F.800.9.3034.398	16/12/97	INTRACHEM ITALIA Srl	MOSKILL	16269	no	si
125	D.F.800.9.1406.399	17/12/97	COLKIM Srl	RATKILL	7507	no	si
126	D.F.800.9.4073.400	18/12/97	UNILEVER ITALIA SpA	LYSOFORM CUCINA	18176	si	no
127	D.F.800.IX.4108.401	17/12/97	Società MORO sas	CRISTIAN'S SHAMPOO	18177	si	no
128	D.F.800.IX.707.Ditte.402	17/12/97	SABAH SpA	K 303	13087	no	si
128	D.F.800.IX.707.Ditte.402	17/12/97	SABAH SpA	DIXTER KX	13088	no	si
129	D.F.800.9.69.403	17/12/97	ABBOTT Labs	ABBOTT PRISM HIV-1/HIV-2	18180	si	no
130	D.F.800.9.70.404	17/12/97	ABBOTT Labs	ABBOTT PRISM HCV	18181	si	no
131	D.F.800.9.71.405	17/12/97	ABBOTT Labs	ABBOTT PRISM HBsAg	18182	si	no
132	D.F.800.IX.286.406	16/12/97	ICF Srl	ZEKOUT POWDER	12694	no	si
133	D.F.800.IX.2108.407	18/12/97	DOWELANCO B.V.	RELDACY E.C.	13289	no	si
134	D.F.800.IX.460.408	19/12/97	FUJIREBIO INC.	SERODIA HIV 1/2	18183	si	no
135	F800.5/513/3240	15/07/97	BAYER SpA	BAYGON MEB N	12137	no	si
136	F800.5/413/3239	15/07/97	BAYER SpA	BAYGON SP	9886	no	si
137	F800.5/3959/3373	17/07/97	MONTECHIMICA snc	TOPICLOR	10456	no	si
138	F800.5.3963.3372	17/07/97	MONTECHIMICA snc	ZITO	13361	no	si
138	F800.5.3963.3372	17/07/97	MONTECHIMICA snc	WURAT	10939	no	si
138	F800.5.3963.3372	17/07/97	MONTECHIMICA snc	CIDIN	11596	no	si
138	F800.5.3963.3372	17/07/97	MONTECHIMICA snc	LIQUIRAT VERDE	10445	no	si
138	F800.5.3963.3372	17/07/97	MONTECHIMICA snc	TOPICLOR	10456	no	si
138	F800.5.3963.3372	17/07/97	MONTECHIMICA snc	MULTIALKOL	10288	no	si
138	F800.5.3963.3372	17/07/97	MONTECHIMICA snc	MULTIALKOL 100	11053	no	si
138	F800.5.3963.3372	17/07/97	MONTECHIMICA snc	SOLFORM	10037	no	si
139	F800.5.182.5998	25/09/97	BAYER SpA	BOLFO PLUS ANTIPULCI SPRAY	17734	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NEKATARM (BUSTA -EMANATORE)	4043	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NEKATARM SPRAY	4044	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	OKO SPRAY EXTRA	4347	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON ESCA	4521	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SCARAFAGGI FORMICHE POLVERE	4522	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON PALLINA MOSCHICIDA	4719	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON VERDE 1.4X	18153	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	HALT A MOSCHE E ZANZARE	7065	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON	7106	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	PULVIS 3	7312	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN SPRAY	7513	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN LOZIONE	7514	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN STICK	7515	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN FAZZOLETTI	7561	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON ARIA APERTA	7615	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTHION SPRAY	7718	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN CREMA PROTETTIVA FLUIDA	7787	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTHION POLVERE INSETTICIDA	8023	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SPIRALI	8078	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SPEZIAL	8142	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTHION MOSCHE E ZANZARE	8323	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON PHOXIM	8324	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MEB SPRAY	8449	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SPEZIAL BP	9083	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MEB F SPRAY	9133	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGINE	TA REG.	MODIFICA ALLA REGINE
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SPRAY BP	9135	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON GENIUS	9142	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	HYGIENIST SPRAY	9214	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MEB POLVERE	9368	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON PIASTRINE	9392	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON PIASTRINE P	9393	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON S	9567	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYSAN PERSONA FAZZOLETTI	9846	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON S FR	9885	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SP FR	9886	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN PIASTRINE	10113	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NEKATARM SPRAY B.P.	10533	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON S LIQUIDO	10720	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN SPRAY SPEZIAL BP	11743	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NEKATARM N SPRAY	11754	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN SPRAY 0712/5	11762	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON N SPRAY	12133	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MEB N	12137	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE	12138	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DISINFETTO CASA	12443	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MOSCHE E ZANZARE	12523	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN SPRAY S	13551	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYVAP S	13552	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON BLU S	13621	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SCARAF/FORMICHE SCHIUMA ATTIVA	13625	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE ES 1	13629	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON VERDE F	13630	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON NK PIASTRINE	13790	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	HYGIENIST PULIVELOCE WC	13805	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DISINFETTO WC4	13807	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DISINFETTO WC TAVOLETTA	13825	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYSAN GETTO WC	13812	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYSAN PULIFACILE WC	13821	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYSAN SPLENDIGIENE FAZZOLETTI	13822	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYSAN CREMA	13830	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYSAN WC	13861	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NEKATARM CANFORA	14009	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYSAN SPRIZZO	14157	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NEKATARM CANFORA SPRAY	14296	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DISINFETTO CREMAPIU'	14331	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGNE	1A REG.	MODIFICA ALLA REGNE
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN SPRAY D	14336	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN R SPRAY	14675	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN R STICK	14676	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN R LOZIONE	14677	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN R FAZZOLETTI	14678	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON TAVOLETTA ANTIFORMICHE	14747	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE FN	14821	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MOSCHE E ZANZARE FN	14822	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON TARME SPRAY	14951	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON TARME DIFFUSORE	14966	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NUOVO NEKATARM BUSTA	14967	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DISINFETTO CREMAPIU'	14331	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NUOVO NEKATARM BUSTINA MONODOSE	14968	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYSAN FORTE	15825	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	RACUMIN ESCAPRONTA	15076	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON PIASTRINE N	15107	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON TARME COMPRESSE	15311	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NEKATARM CANFORA CF SPRAY	15312	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN GEL PROTETTIVO	15562	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN R GEL PROTETTIVO	15566	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE P	15781	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MOSCHE E ZANZARE P	15782	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYSAN PERSONA	16077	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON TARME BUSTINE "LAVANDA"	16130	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MOSCHE E ZANZARE CP	16135	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON ESCA PER SCARAFAGGI	16231	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MOSCHE E ZANZARE ES 1	16520	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DISINFETTANTE PER USO UMANO	16808	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DISINFETTANTE CONCENTRATO	16849	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN FRESH CREMA	17112	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN SENSITIVE GEL	17113	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN FRESCH SPRAY	17114	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN SENSITIVE FAZZOLETTI	17330	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN FRESH LOZIONE	17332	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN FRESH STICK	17333	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	AUTAN SENSITIVE LOZIONE WB	17336	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE ES2	17649	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON PIASTRINE	17650	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MOSCHE E ZANZARE AE	17803	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MOSCHE E ZANZARE ES 2	18040	no	si

numero d'ordine	numero protocollo	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGINE	FA REG	MODIFICA ALLA REGINE
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON BLU 1B	18085	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON MASTER - INSETTICIDA ZANZARE H134/071	18120	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON BLU NKC 2X	18148	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON VERDE 2x	18149	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON VERDE NKC 2X	18150	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON VERDE NKC 1.4X	18151	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON BLU 2X	18152	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON SPIRALI	17648	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	ANTIPULCI CANI TIGUVON	15251	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	ANTIPULCI GATTI TIVUGON	13928	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	ANTIPULCI COLLARE BOLFO	8374	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	ANTIPULCI POLVERE BOLFO	7056	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	ANTIPULCI SHAMPOO BOLFO	7906	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	ANTIPULCI SPRAY BOLFO	7107	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	ANTIPULCI STICK BOLFO	7922	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	ASUNTOL	3356	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYCIDAL WP 25	17895	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON EC	4864	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON L.S.	4865	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON N LIQUIDO	10532	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYOFLY POUR ON	18051	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYGON VERNICE	7370	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTEX 50	3642	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTEX COMBI S	15310	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTEX 50 D	4807	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTEX GRANULARE	4153	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTICOL 1% POUR-ON	17526	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTICOL 6% E C	17527	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYTHION EC	7188	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BAYVAROL STRISCE	17964	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BOLFO CUCCE	17836	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	BOLFO PLUS ANTIPULCI SPRAY	17734	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	COLLARE ANTIP. PER CANI	14726	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	COLLARE ANTIP. PER PICCOLI CANI	15062	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	COLLARE ANTIP. PER GATTI	14727	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DELEGOL	2240	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DELEGOL NF	18099	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DELEGOL T	7391	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DIMANIN	4432	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DIMANIN LIQUIDO	8504	no	si

numero d'ordine	numero protocollo	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG.NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG.NE
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	DIMANIN R	6126	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	HYGIENIST FORTE	15874	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	HYGIENIST PAVIMENTI PIASTRELLE	18053	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	HYGIENIST PRONTO	15875	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	HYGIENIST PULIVELOCE WC	13805	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	HYGIENIST SPRAY	9214	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	KILTIX	17801	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	MAFU EC	5385	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	MAFU NEBBIA	5537	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	MAFU SPRAY	5345	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	MAFU SPRAY BP	10418	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	MAFU SPRAY P	7431	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	MAFU SPRAY SPEZIAL	5348	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	MAFU STAR	7984	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	MEFAROL	7348	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	MIRA REPELLENT	17862	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	NEGUVON	3519	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	OTOACARIL	17546	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	PERIGIENE MEFAROL	9082	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	PERIZIN	15250	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	POLVERE ANTIPARASSITARIA	14728	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	RACUMIN	2899	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	RACUMIN BLOC	14159	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	RACUMIN D	13387	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	RACUMIN ESCA	3738	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	RACUMIN ESCA PRONTA	15076	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	RACUMIN SD MONODOSE	18086	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	RACUMIN PASTA	15074	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	RESPONSAR SC	17883	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	SEBACIL SOLUZIONE 50%	13402	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	SEBACIL 0,1% SPRAY	17545	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	SHAMPOO ANTIPARASSITARIO	14733	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	SOLFAC AUTOMATIC	15870	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	SOLFAC AUTOMATIC FORTE	15862	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	SOLFAC COMBI	13619	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	SOLFAC EW	13624	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	SOLFAC WP 10	17963	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	SPRAY ANTIPARASSITARIO	14732	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	STARYCIDE SC 480	17934	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	TUGON 50	5770	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG.NE	IA REG.	MODIFICA ALLA REG.NE
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	TUGON COMPRESSE	5552	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	TUGON ESCA MOSCHICIDA	2218	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	TUGON POLVERE SOLUBILE	4530	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	TUGON VERNICE MOSCHICIDA	2771	no	si
140	F800.5/6Ditte/5895	18/09/97	BAYER SpA	ZEFIROL	2271	no	si

98A9267

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 1999, nonché della relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1997.

Il CIPE nella seduta del 25 settembre 1997, ha approvato la relazione previsionale e programmatica per l'anno 1999, nonché la relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1997.

98A9320

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, con delibera n. 39 del 13 ottobre 1998, ha nominato la dott.ssa Isabella De Carlo, segretario generale dell'ente conservatore del registro delle imprese, in sostituzione del dott. Aleardo Forleo.

98A9268

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 484.000**
- semestrale .... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 396.000**
- semestrale .... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 110.000**
- semestrale .... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 102.000**
- semestrale .... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 260.000**
- semestrale .... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 101.000**
- semestrale .... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 254.000**
- semestrale .... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.045.000**
- semestrale .... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 935.000**
- semestrale .... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 451.000**
Abbonamento semestrale	**L. 270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189